

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 130, 160, 445, 1697 e 2545-A

## RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 2<sup>a</sup> E 3<sup>a</sup> RIUNITE

(2<sup>a</sup> - GIUSTIZIA)

(3<sup>a</sup> - AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORI FASSONE e FOLLONI)

Comunicata alla Presidenza il 5 febbraio 1998

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184,  
recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori  
(n. 130)

d'iniziativa dei senatori MANIERI, MARINI e FIORILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

---

Nuove norme in materia di adozioni (n. 160)

**d'iniziativa dei senatori MAZZUCA POGGIOLINI, FUMAGALLI  
CARULLI, DEL TURCO, FIORILLO, BRUNI, BESSO CORDERO  
e IULIANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996**

---

Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184,  
recante la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei  
minori; norme per la campagna informativa per la promozione  
dell'affidamento dei minori (n. 445)

**d'iniziativa delle senatrici BRUNO GANERI, BUCCIARELLI,  
DANIELE GALDI e SARTORI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1996**

---

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184,  
in materia di adozioni (n. 1697)

**d'iniziativa dei senatori SALVATO, BERGONZI, CAPONI,  
CARCARINO, CÒ, MANZI, MARINO e RUSSO SPENA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1996**

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri  
(n. 2545)

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
e dal Ministro per la solidarietà sociale  
di concerto con il Ministro dell'interno  
col Ministro di grazia e giustizia  
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione  
economica  
col Ministro delle finanze  
col Ministro della sanità  
e col Ministro per le pari opportunità**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1997**

*per i quali le Commissioni riunite propongono un testo unificato, previo stralcio per il disegno di legge n. 130 degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18; per il disegno di legge n. 160 degli articoli da 1 a 39 e degli articoli da 60 a 74; per il disegno di legge n. 445 degli articoli da 1 a 12 e degli articoli 22, 23 e 24; per il disegno di legge n. 1697 degli articoli da 1 ad 8, degli articoli 18, 19, 20 e 21 (eccetto la parte del comma 1 volta ad introdurre l'articolo 82-quater nella legge n. 184 del 1983) e degli articoli 22 e 23*

**INDICE**

Relazione .....	Pag. 5
Pareri:	
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	» 11
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	» 12
Disegni di legge:	
– testo unificato proposto dalla Commissione per i disegni di legge nn. 130, 160, 445, 1697 e 2545 .....	» 13
– n. 130, d’iniziativa dei senatori Manieri ed altri ..	» 30
– n. 160, d’iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri .....	» 35
– n. 445, d’iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre .....	» 55
– n. 1697, d’iniziativa dei senatori Salvato ed altri ...	» 60
– n. 2545, d’iniziativa del Governo .....	» 67

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Il presente testo unificato nasce dal disegno di legge governativo n. 2545 e dai disegni di iniziativa parlamentare, descritti in premessa. Il primo si propone innanzi tutto di ratificare e dare esecuzione alla Convenzione dell'Aja, stipulata ormai quasi cinque anni or sono; l'uno e gli altri, inoltre, mirano a regolare la materia dell'adozione con specifico riferimento - per concorde scelta limitativa - ai minori stranieri, intervenendo sul solo titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, che si occupa appunto di questo settore, mentre la legge disciplina nella sua globalità la materia dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

La Convenzione dell'Aja - ormai ratificata da numerosi paesi, sia tra quelli che hanno tradizionalmente funzione di «paesi di accoglienza», sia tra quelli che fungono da «paesi di origine» - è un atto di grande importanza per molti motivi.

Essa infatti muove dalla fondamentale premessa secondo la quale la condizione dei bambini, che versano in situazione di abbandono o di grave carenza economico-sociale, deve essere aiutata e migliorata innanzi tutto nel loro ambiente naturale di vita; e perciò collega le problematiche relative all'adozione internazionale con l'attività di cooperazione internazionale, stimolando interventi di sostegno e di promozione *in loco*.

Inoltre la Convenzione si preoccupa della situazione di debolezza nella quale si trovano molte famiglie nei paesi di origine e della conseguente esposizione al commercio dei bambini, che spesso vengono ceduti per danaro. Perciò stabilisce che nessuna adozione internazionale deve essere consentita, se il minore non sia stato dichiarato adottabile dall'autorità competente del suo Stato e

se questa autorità non abbia constatato che è impossibile il suo affidamento nel paese stesso, cosicchè l'adozione corrisponda ad un effettivo interesse del minore, non altrimenti tutelabile. In altri termini, l'adozione internazionale - in coerenza con la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (e della legge 27 maggio 1991, n. 176) - è in funzione esclusivamente dell'interesse del bambino e il pur apprezzabile desiderio degli adulti, di offrire accoglienza familiare ad un minore, può essere appagato solo se il bambino non può trovare nel suo paese un altro ambiente familiare capace di assicurargli là quanto è necessario per crescere in quella dimensione umana della quale fa parte anche il diritto a vivere nella propria terra.

Ancora la Convenzione dell'Aja delinea un itinerario procedurale fondato su principi etici, poichè da un lato esige che il consenso dei genitori naturali del minore sia libero, informato, non indotto da compenso alcuno; dall'altro lato chiede, ma anche offre, ai genitori adottivi una preparazione ed un sostegno sia prima sia dopo l'inserimento del bambino nella nuova realtà, nella consapevolezza di quanto sia delicato e difficile il trapianto di un minore non solo da una famiglia ad un'altra, ma anche da un ambiente culturale e sociale ad un altro totalmente diverso.

Sempre in forza di quelle premesse, la Convenzione esige che nessuno tragga arricchimenti illeciti di qualsiasi natura da attività svolte in materia di adozione internazionale e chiede agli Stati aderenti di apprestare organismi di elevata professionalità, moralità e adesione ai principi della Convenzione stessa.

È quindi necessario ed altamente significativa la ratifica di questa Convenzione da

parte del nostro Stato, il quale in tal modo si iscrive nel circuito degli Stati che vogliono porre fine a qualsiasi forma di «commercio dei bambini».

2. La sola ratifica della Convenzione non è però sufficiente. Per renderla concretamente operante nel nostro territorio, è necessario raccorderne i principi e le regole-cornice con il nostro ordinamento vigente: e perciò occorre mettere a punto le procedure, individuare e descrivere gli organi e le loro competenze, definire i percorsi e gli spazi che la Convenzione lascia aperti alle opzioni dei singoli Stati contraenti.

Nel fare ciò, e quindi nella riscrittura del Capo primo del titolo III della legge n. 184 del 1983, si è tuttavia ritenuto di attenersi alla sola materia strettamente conseguente alla ratifica della Convenzione, accantonando alcuni punti di grande delicatezza, sui quali viene sollecitato da più parti un intervento riformatore. Si fa riferimento, fra le altre, alle problematiche del divario massimo di età tra aspiranti genitori adottivi e minore; della legittimazione a richiedere l'adozione in capo a coppie non unite da matrimonio ovvero in capo a singole persone; dell'accesso alle informazioni sulla famiglia di origine, in particolare alle generalità dei genitori naturali.

A questa scelta ci si è indotti, da un lato, nella persuasione che l'affrontare tali complesse questioni avrebbe ritardato di molto la ratifica della Convenzione, che invece è unanimemente ritenuta urgente ed imprescindibile; dall'altro lato, per la considerazione che, ove si fossero introdotti elementi innovatori a proposito della sola adozione internazionale, si sarebbe data origine a difformità di disciplina rispetto alle adozioni interne e tale disparità non sarebbe stata difendibile nè sul piano socio-politico nè su quello della correttezza costituzionale. I temi anzidetti dovranno quindi essere affrontati, con sollecitudine e con senso di responsabilità, nel quadro di una revisione dell'intera materia delle adozioni.

3. L'architettura istituzionale delineata dalla Convenzione posa su alcune regole minime. Essa prevede che gli Stati contraenti designino una «Autorità centrale», la quale può avvalersi di uno o più «organismi debitamente abilitati» distribuiti sul territorio. Le Autorità centrali si scambiano informazioni e promuovono l'istituzione di servizi atti a favorire la corretta gestione delle adozioni; inoltre si pongono in relazione fra loro, in merito alle singole domande di adozione, accertando che nei rispettivi paesi siano assicurati sia l'idoneità dei richiedenti, sia il libero ed informato consenso dei genitori naturali, sia l'impossibilità di ovviare altrimenti allo stato di abbandono del minore; infine si adoperano affinché il trasferimento del minore avvenga in condizioni appropriate e di sicurezza, e si tengono informate sullo svolgimento del periodo di prova, quando è richiesto.

Gli organismi abilitati, a loro volta, seguono le specifiche procedure, assistono gli aspiranti genitori adottivi e svolgono tutte le concrete attività materiali necessarie al compimento della procedura. Essi devono perseguire scopi non lucrativi, essere gestiti da persone qualificate per integrità morale, formazione ed esperienza, ed agiscono sotto la sorveglianza dell'Autorità centrale.

Quanto invece alla disciplina strettamente legale, la Convenzione prevede che l'adozione sia dichiarata, di regola, nello Stato in cui si trova il minore, e sia l'Autorità di tale Stato a certificarla conforme alla Convenzione. Quando ciò accada, l'adozione «è riconosciuta di pieno diritto negli altri Stati contraenti». Il riconoscimento dell'adozione, poi, «comporta quello del legame giuridico di filiazione tra il minore ed i suoi genitori adottivi» e, simmetricamente, quello della «cessazione del legame giuridico preesistente di filiazione, se l'adozione produce questo effetto nello Stato in cui ha avuto luogo»; in caso contrario, l'adozione «può essere convertita, nello Stato di accoglienza che la riconosce in conformità della Convenzione, in una adozione che produce questo effetto».

Ciò significa che, una volta accertato lo stato di abbandono non sanabile, e quindi la conformità alla Convenzione di tutto ciò che costituisce il presupposto necessario per l'abbinamento di un minore alla coppia di aspiranti genitori, l'adozione costituisce comunque lo *status* di genitore e rispettivamente di figlio legittimo in capo ai soggetti coinvolti, con rescissione del precedente legame.

4. Le norme attuative della Convenzione si propongono di disegnare un percorso coerente con la medesima, individuando alcuni capitoli fondamentali.

Il primo è costituito dalla fase, propriamente giurisdizionale, che nasce con la presentazione della domanda di adozione internazionale e si conclude con il decreto di idoneità dei richiedenti. Il disegno di legge n. 2545 ha opportunamente conservato l'intervento del giudice in alcuni momenti salienti della procedura, tra i quali il predetto, per due considerazioni fondamentali. La prima è data dal rilievo che nel nostro ordinamento la costituzione di uno *status* personale (quale è quello di genitore e di figlio) è sempre conseguente ad un intervento dell'autorità giudiziaria, ed inoltre l'ordinamento attribuisce al giudice la tutela della personalità del minore e dei suoi diritti. La seconda considerazione risiede nella disparità di trattamento che nascerebbe tra le adozioni internazionali e quelle interne, qualora solo alle prime fosse sottratta la garanzia giurisdizionale: il tutto in violazione sia della citata Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo (che prescrive parità di garanzie per il bambino italiano e quello straniero), sia della nostra Costituzione, che non consente ingiustificate disparità di regime giuridico tra situazioni omologhe.

Pertanto la fase che accerta l'idoneità dei richiedenti conserva natura giurisdizionale e si modella sulla procedura prevista per le adozioni interne. Si è peraltro ritenuto conveniente introdurre alcune specificità, dovute alla natura di questo tipo di adozione, e precisamente (articolo 30 della legge n. 184,

interno all'articolo 3 del testo unificato proposto dalla Commissione):

una sottolineatura delle funzioni di assistenza agli aspiranti genitori, nella quale i servizi socio-assistenziali degli enti locali si avvalgono anche dei servizi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere;

una più marcata attività di preparazione degli aspiranti;

un termine sollecitatorio entro il quale sia i servizi (quattro mesi), sia il tribunale (tre mesi) devono completare gli accertamenti di rispettiva competenza;

la previsione che il decreto di idoneità contenga anche indicazioni per l'abbinamento con il minore;

la previsione che il predetto decreto abbia validità per tutta la durata della procedura, la quale, a sua volta, deve essere iniziata entro un anno;

la previsione di un corredo minimo di garanzie per l'ipotesi di revoca del decreto di idoneità;

la previsione della reclamabilità davanti alla Corte d'appello del decreto di idoneità o di inidoneità o di revoca, con la procedura di cui agli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile.

5. Conseguita l'idoneità, inizia la fase del contatto e dell'abbinamento. Gli aspiranti genitori adottivi si rivolgono ad uno degli enti autorizzati, i quali svolgono le pratiche di adozione presso l'autorità straniera competente, informano gli aspiranti genitori adottivi sulla proposta di abbinamento, ne ricevono il consenso, li assistono nel tempo che gli aspiranti sono chiamati a trascorrere nel paese di origine del minore, concordano con l'autorità straniera sull'opportunità di procedere all'adozione, informano la Commissione centrale ed il tribunale per i minorenni della decisione adottata, ricevono e trasmettono gli atti e la documentazione, vigilano sul trasferimento in Italia del minore e dei genitori, e infine collaborano con i servizi dell'ente locale nell'attività di sostegno del

nucleo familiare, una volta rientrato in Italia (articolo 31).

È evidente l'importanza e la delicatezza dei compiti cui assolvono gli enti autorizzati, per i quali pertanto sono richiesti requisiti di elevata professionalità (articolo 39-ter). Inoltre si è previsto, essenzialmente per offrire agli aspiranti genitori adottivi anche uno strumento di natura pubblica accanto a quelli privati, che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano istituire un servizio che svolga, per le coppie richiedenti, le stesse funzioni affidate dalla legge agli enti autorizzati, fornendo le medesime garanzie di professionalità (articolo 31-bis).

6. Espletata la fase di cui sopra, che normalmente culmina con la pronuncia di adozione da parte del paese di origine, si sviluppa la fase di approvazione da parte delle autorità italiane. In primo luogo la Commissione centrale esprime un giudizio di convenienza, vale a dire reputa che l'adozione risponda al superiore interesse del minore, perchè è stata constatata la situazione di abbandono e la sua non sanabilità nel paese di origine. Ciò stabilito, la Commissione ne dà notizia agli uffici consolari italiani di tale Paese, i quali rilasciano il necessario visto di ingresso (per la composizione e le competenze della Commissione si vedano gli articoli 38 e 39).

In secondo luogo interviene il Tribunale per i minorenni, il quale, a seconda dei casi, ordina la trascrizione nei registri di stato civile dell'adozione, se già pronunciata dallo Stato di provenienza; ovvero riconosce il provvedimento straniero come affidamento preadottivo.

Nella prima ipotesi il tribunale accerta previamente che risulti la sussistenza di tutte le condizioni volute dalla Convenzione e che l'adozione determini la cessazione di ogni legame giuridico con la famiglia di origine. Nella seconda situazione il tribunale dispone l'inserimento del minore nella nuova famiglia per un anno e, decorso tale periodo con esito positivo, pronuncia anche

in tal caso l'adozione e ne ordina la trascrizione nei registri di stato civile (articolo 35).

7. Si deve tenere presente che la Convenzione dell'Aja, chiamata a disciplinare situazioni di paesi con sistemi giuridici molto diversi, ha previsto due diversi tipi di adozione, una avente effetti legittimanti ed una priva di tali effetti. Tuttavia, poichè anche nella seconda ipotesi vi è un interesse a che tale adozione produca egualmente effetti nel paese di accoglienza, sebbene in esso sia ammessa solo l'adozione avente effetti legittimanti, la Convenzione si preoccupa di prevedere che, sia pure a talune condizioni, anche tale adozione conservi validità ed utilità nel paese di accoglienza, attraverso meccanismi di conversione (articolo 27 della Convenzione).

Per conseguenza si è stabilito che, se nel Paese di origine l'adozione non ha effetti legittimanti in capo ai genitori adottivi, la Commissione non può dichiarare la convenienza dell'adozione stessa: a meno che i genitori naturali abbiano rilasciato libero ed informato consenso allo scioglimento del precedente rapporto di parentela (articolo 32, comma 2, lettera b).

8. Necessario corollario delle statuizioni di cui sopra è una serie di prescrizioni atte ad impedire che un minore straniero venga egualmente introdotto nello Stato a fine di adozione, senza l'osservanza delle procedure e delle garanzie volute dalla Convenzione. A tal fine si prevedono divieti di ingresso, controlli alle frontiere, obblighi di rimpatrio a proprie spese in capo agli accompagnatori e un sistema di segnalazioni e di interventi qualora l'ingresso sia comunque avvenuto in violazione delle disposizioni di legge (articolo 33, commi 1, 2, 3, 6).

È parso opportuno prevedere altresì una serie di deroghe al rigore delle procedure in presenza di situazioni eccezionali tipizzate (eventi bellici, calamità naturali o altri gravi impedimenti di carattere oggettivo). In questi casi le istanze umanitarie devono poter ottenere considerazione ed i pericoli di abu-



so sono fronteggiabili attraverso l'obbligo di segnalazione, da parte degli uffici di frontiera che consentono l'ingresso, alla Commissione centrale ed al tribunale per i minorenni (articolo 33, comma 4), i quali faranno seguire i provvedimenti più appropriati.

Inoltre si è ritenuto necessario ripristinare quell'articolo 37 della legge n. 184 del 1983, che, scomparso nel disegno di legge governativo, prevedeva una gamma di interventi a favore del «minore straniero in stato di abbandono». Il bambino straniero che si trovi in tale condizione a prescindere dal suo ingresso nello Stato a fini di adozione o affidamento (tipico è il caso del figlio di cittadine extra-comunitarie che ad esso non possono o non intendono provvedere) non riceve tutela alcuna sulla base dei soli titoli I e II della legge, e quindi è doveroso che anche nei suoi confronti si applichi la legge italiana in materia di adozione, affidamento e provvedimenti d'urgenza (articolo 37-bis).

9. Correlativamente si è ritenuto necessario enunciare una serie di disposizioni di sostegno a beneficio sia del minore adottato sia dei genitori adottivi. Quanto al primo:

il minore gode, sin dal suo ingresso legittimo nello Stato, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare (e quindi, segnatamente, di tutte le forme di assistenza riconosciute): questo a prescindere dal riconoscimento dell'adozione, che verrà in seguito;

acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione dell'adozione (articolo 34, commi 1 e 3).

Quanto ai secondi:

fruiscono di un congedo, parzialmente retribuito, di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero (su questo punto le Commissioni hanno ampliato la tutela prevista dal disegno di legge governativo);

hanno particolari facoltà di astensione e di assenza dal lavoro (articolo 39-*quater*);

possono detrarre le spese sostenute per l'adozione dall'imponibile IRPEF (articolo 4: anche su questo punto si è rafforzata la previsione governativa, che limitava la detrazione al 50 per cento);

fruiscono di una attività di sostegno, da parte dell'ente autorizzato in collaborazione con i servizi dell'ente locale, sin dal momento dell'ingresso del minore in Italia (articolo 31, comma 2, lettera l) e 34, comma 2).

10. Un problema specifico si pone nei confronti dei paesi che non hanno ratificato la Convenzione dell'Aja. Al riguardo si è previsto che, per intanto, la Commissione promuova accordi bilaterali o pluriennali, sulla base dei principi della Convenzione stessa, che avranno valore vincolante. Per quel che concerne i paesi con i quali neppure tali accordi sussistono, al fine di evitare una procedura parallela meno garantita, e non volendosi adottare la linea rigida del non riconoscimento delle adozioni, con ciò sacrificando situazioni meritevoli di attenzione, si è ritenuto di stabilire che anche l'adozione pronunciata in un tale paese può essere dichiarata efficace in Italia, ma a condizione che gli adottanti abbiano conseguito il decreto di idoneità; che le procedure siano state effettuate con l'intervento della Commissione e dell'ente autorizzato; che siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità; che sia stata accertata la situazione di abbandono del minore, o vi sia il consenso dei genitori ad una adozione avente effetti legittimanti (articolo 36, comma 2).

11. In coerenza con l'intento di scoraggiare e reprimere percorsi adozionali estranei al circuito delineato dalla Convenzione e dalla legge, si è integrata la disciplina sanzionatoria prevedendo pene progressivamente più gravi per coloro che si avvalgono dell'opera di enti o di organizzazioni non autorizzati, per coloro che svolgono le pratiche relative senza avere

conseguito l'autorizzazione e per i responsabili delle organizzazioni predette.

12. Si è infine prevista una disciplina transitoria che sia attenta alle situazioni in corso ed a quelle che inizieranno a svolgersi prima che siano entrate a regime tutte le istituzioni e le strutture organizzative previste dalla legge. Pertanto si è stabilito che le dichiarazioni di idoneità ed i provvedimenti di affidamento preadottivo, pronunciati in

data anteriore a quella di entrata in vigore della legge, conservano piena efficacia; e che, sino all'avvenuta costituzione e funzionamento degli organismi previsti dalla legge, le domande continuino ad essere esaminate e trattate secondo la procedura previgente (articolo 8).

FASSONE, *relatore estensore*

FOLLONI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**sul testo unificato proposto dalle Commissioni di merito  
per i disegni di legge nn. 130, 160, 445, 1697 e 2545**

(Estensore: ANDREOLLI)

4 dicembre 1997

La Commissione, esaminato il testo unificato dei disegni di legge esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, ma raccomanda alle Commissioni di merito di escludere l'obbligo di intervento degli enti, indicati dalla normativa in esame, per i casi in cui l'adozione riguardi i figli di parenti entro il quarto grado.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

**sul testo unificato proposto dalle Commissioni di merito  
per i disegni di legge nn. 130, 160, 445, 1697 e 2545**

(Estensore: RIPAMONTI)

25 novembre 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato dei disegni di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata nei seguenti termini: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 11.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri». Il nulla osta è inoltre a condizione, sempre ai sensi della richiamata norma costituzionale, che l'approvazione definitiva del provvedimento susseguia a quella della legge finanziaria per il 1998.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (\*)

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata «Convenzione».

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 46 della Convenzione medesima.

## Art. 3.

1. Il Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Capo I. - Dell'adozione di minori stranieri

Art. 29. - 1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta

---

(\*) Ad unificazione dei disegni di legge n. 130 (limitatamente agli articoli da 14 a 17), n. 160 (limitatamente agli articoli da 40 a 59), n. 445 (limitatamente agli articoli da 13 a 22), n. 1697 (limitatamente agli articoli da 9 a 17 e all'articolo 21, comma 1, nella parte volta ad introdurre l'articolo 82-*quater* nella legge n. 184 del 1983) e n. 2545. Delle rimanenti parti dei disegni di legge nn. 130, 160, 445 e 1697 la Commissione propone lo stralcio, ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento.

all'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata «Convenzione», a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 29-*bis*. - 1. Le persone residenti in Italia, che intendono adottare un minore straniero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza.

2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 3, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.

4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, avvalendosi dei servizi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, per quanto di competenza, svolgono le seguenti attività:

a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-*ter* ovvero con un Servizio di cui all'articolo 31-*bis*.;

b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti o Servizi;

c) acquisizione di elementi sull'idoneità degli aspiranti all'adozione, sulla loro situazione personale, familiare e sanitaria, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, nonchè sulle caratteristiche dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere;

d) individuazione delle capacità degli aspiranti a rispondere nel modo più adeguato alle esigenze di uno o più minori,

anche in relazione alle eventuali caratteristiche particolari degli stessi.

5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.

Art. 30. - 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 29-*bis*, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i tre mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.

2. Il decreto di idoneità ad adottare, contenente anche indicazioni per l'abbinamento, ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento.

3. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-*ter* ovvero a un Servizio di cui all'articolo 31-*bis*.

4. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato o al Servizio di cui al comma 3.

5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla Corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.

Art. 31. - 1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono rivolgersi a uno degli enti autoriz-

zati di cui all'articolo 39-*ter* ovvero a un Servizio di cui all'articolo 31-*bis*.

2. L'ente autorizzato o il Servizio che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione:

*a)* informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione;

*b)* svolge le pratiche di adozione presso l'autorità straniera competente del paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alla stessa la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alle relazioni ad esso allegate, affinché l'autorità straniera formuli le proposte di abbinamento;

*c)* informa gli aspiranti all'adozione della proposta di abbinamento e li assiste in tutte le attività da svolgere nel paese straniero;

*d)* riceve il consenso scritto degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste;

*e)* riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;

*f)* informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;

*g)* certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;



h) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;

i) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;

l) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;

m) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 39-*quater*, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo articolo;

n) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

Art. 31-*bis*. - 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un Servizio per l'adozione internazionale che svolge, per le coppie che lo richiedono al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale, le funzioni di cui all'articolo 31, comma 2. Tale Servizio dev'essere costituito con i medesimi requisiti di cui all'articolo 39-*ter*.

Art. 32. - 1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente o del Servizio incaricato, dichiara la convenienza per il minore a che si proceda all'adozione, e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.

2. La dichiarazione di convenienza non è ammessa:

a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del paese straniero non emerge la situazione di abbandono del mi-

nore e la constatazione dell'impossibilità di affidamento nello Stato di origine;

b) qualora nel paese straniero l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori naturali vi abbiano espressamente consentito.

3. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con gli enti autorizzati o con i Servizi di cui all'articolo 31-*bis* per il buon esito delle procedure di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera *h*), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.

Art. 33. - 1. Non è consentito l'ingresso di stranieri minori, ai sensi della legge italiana, nello Stato se non muniti di visto d'ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo che precede.

2. È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere il visto di ingresso ed agli uffici di frontiera di consentire l'ingresso nel territorio dello Stato di minori stranieri a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 38.

3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel paese d'origine.

4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamità naturali o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni competente

in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.

5. Sono fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello Stato di minori a fini familiari, turistici, di studio o di cura.

6. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinché prenda contatto con il paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34.

Art. 34. - 1. Il minore introdotto nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.

2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, ovvero i Servizi di cui all'articolo 31-bis, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

Art. 35. - 1. L'adozione internazionale produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27 solo in quanto determini la cessazione dell'efficacia giuridica dei precedenti rapporti di parentela del minore.

2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.

3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore; se sussiste la certificazione di conformità alla Convenzione, di cui alla lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile.

4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri di stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore può essere sentito ove sia opportuno.

5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.

6. Non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:

*a)* il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;

*b)* non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità;

*c)* non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27;

*d)* l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato o un Servizio di cui all'articolo 31-*bis*;

*e)* l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse.

Art. 36. - 1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.

2. L'adozione o l'affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un paese non aderente alla Convenzione nè firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci come adozione in Italia a condizione che:

*a)* sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;

*b)* gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato ovvero di un Servizio di cui all'articolo 31-*bis*;

*c)* siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità.

3. Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento è data comunicazione alla Commissione che provvede a quanto disposto dall'articolo 39 lettere *e*) ed *h*).

4. L'adozione pronunciata dalla competente autorità straniera a istanza di cittadini italiani che dimostrino di avere avuto, al momento della pronuncia, residenza continuativa all'estero da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purchè conforme ai principi della Convenzione.

Art. 37. - 1. La proposta di abbinamento di cui all'articolo 31, comma 2, lettera *c*), è accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario sul minore, sulla famiglia biologica nonchè sulle esperienze di vita dell'adottando; tali informazioni sono comunicate agli aspiranti all'adozione dagli enti autorizzati o dai Servizi di cui all'articolo 31-*bis*, prima della proposta di abbinamento.

2. Successivamente la Commissione di cui all'articolo 38 comunica ai medesimi soggetti di cui al comma 1, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.

3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.

4. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dall'articolo 35 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori biologici e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

Art. 37-*bis*. - 1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.

Art. 38. - 1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali.

2. La Commissione è composta da:

a) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;

b) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;

e) un rappresentante del Ministero della sanità;

f) tre rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina presidente della Commissione un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analogo specifica esperienza. Il presidente dura in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

4. I componenti della Commissione rimangono in carica cinque anni. Con suo regolamento la Commissione definisce le modalità di avvicendamento graduale dei vari componenti dopo la prima nomina.

5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.

Art. 39. - 1. La Commissione per le adozioni internazionali:

a) collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;

b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;

c) autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente legge;

d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e negli Stati di provenienza dei minori;

e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;

f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;

g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;

h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;

i) certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa.

2. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati o dei Servizi di cui all'articolo 31-bis al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione.

3. La Commissione presenta una relazione biennale al Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette al Parlamento, sullo stato delle adozioni internazionali, sull'attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali con paesi non aderenti alla stessa.

Art. 39-bis. - 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze:

a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;



b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;

c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

Art. 39-ter. - 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali;

b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere la coppia prima, durante e dopo l'adozione;

c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa, in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia, nonché delle necessarie strutture per operare nei paesi in cui intendono agire;

d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;

e) non avere pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione;

f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei paesi di provenienza dei minori.

2. Quanto alla procedura per ottenere l'autorizzazione, i suoi contenuti, la modifica o la revoca della medesima, i compiti degli enti sul piano organizzativo ed ogni altra modalità operativa relativa agli stessi, valgono, in quanto compatibili con la pre-

sente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro degli affari esteri del 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, intendendosi sostituita alle «Autorità di vigilanza» la «Commissione per le adozioni internazionali».

Art. 39-*quater*. 1. - Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:

a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dagli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;

b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, comma 2, della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;

c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione. Tale congedo è retribuito nel limite massimo di tre mesi, per uno dei coniugi, e non è retribuito per il tempo residuo.

#### Art. 4.

1. Nell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è inserita la seguente:

«*l-bis*) le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.».

#### Art. 5.

1. All'articolo 40 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente comma:

«Agli stranieri stabilmente residenti in paesi che hanno ratificato la Convenzione,

in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge.».

2. All'articolo 41 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato.».

#### Art. 6.

1. Dopo l'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«Art. 72-bis. - 1. Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39 comma 1, lettera c) è punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da uno a tre milioni di lire.

2. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.

3. Coloro che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo».

#### Art. 7.

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dal-

la data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia e della sanità, è data attuazione alle norme della presente legge riguardanti la costituzione e l'organizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, anche per quanto concerne il contingente di personale, le relative qualifiche e le modalità di tenuta dell'albo degli enti autorizzati.

2. La Commissione è costituita nei tre mesi successivi all'emanazione del regolamento di cui al comma 1.

#### Art. 8.

1. Le dichiarazioni di idoneità all'adozione ed i provvedimenti di adozione e di affidamento preadottivo, pronunziati in data anteriore a quella di entrata in vigore della Convenzione, conservano piena efficacia.

2. Le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle inoltrate successivamente continuano ad essere esaminate e trattate secondo la procedura anteriore, sino alla avvenuta costituzione e funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali e degli enti previsti dalla presente legge.

#### Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 11.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. Le disposizioni di attuazione della Convenzione, contenute negli articoli 3, 4 e 6 della presente legge, hanno efficacia a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa.

**DISEGNO DI LEGGE N. 130**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI  
MANIERI ED ALTRI

**Art. 1.**

1. L'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *I.* Qualora l'ambiente familiare non sia temporaneamente idoneo a fornire al minore l'assistenza necessaria, l'ente locale interviene con misure specifiche atte a rimuoverne le cause economiche, personali e sociali.

2. Il nucleo familiare che si trova nelle condizioni di cui al comma 1 ha diritto di priorità nell'assegnazione e attribuzione di alloggi da parte di enti pubblici o privati.

3. Nel caso di famiglie monoparentali, il genitore convivente con il minore ha diritto all'accesso al lavoro alle condizioni agevolate previste dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e alla elevazione del limite di età di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1978, n. 288, e successive modificazioni.

4. Finchè permanga lo stato di bisogno del nucleo familiare, l'ente locale eroga sussidi economici e assistenza domiciliare anche specialistica.

5. Soltanto ove, nonostante gli interventi di cui al presente articolo, il minore risulti ugualmente privo, in via temporanea, della necessaria assistenza da parte del suo nucleo familiare, può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

6. L'affidamento comporta l'improcedibilità della domanda di adozione eventualmente presentata.

7. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi esclusivamente nell'ambito della regione di residenza del minore stesso».

**Art. 2.**

1. L'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *I.* L'affidamento familiare è disposto dal servizio locale, previo consenso manifestato per iscritto dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori o chi esercita la potestà sul minore e il pubblico ministero.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificamente le motivazioni, nonchè i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. È inoltre indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento ed il servizio locale cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare od il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 o 2.

4. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato.

5. Trascorso il periodo di durata previsto, oppure quando la prosecuzione dell'affida-

mento rechi pregiudizio al minore, l'autorità che ha emesso il provvedimento riesamina la situazione, sentiti i genitori e chi eventualmente eserciti la potestà sul minore nonchè il servizio locale, al fine di pronunciare la proroga dell'affidamento o un diverso affidamento in relazione alla temporaneità dell'impedimento della famiglia.

6. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono notificati ai genitori e sono impugnabili dinanzi alla sezione minori della Corte d'appello».

#### Art. 3.

1. All'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al momento dell'affidamento del minore a terzi o ad un istituto, ciascun genitore è informato personalmente in ordine alle linee essenziali della presente legge, ed è esortato a mantenere frequenti contatti e un significativo rapporto con il figlio con l'avvertimento che in difetto si applicano le norme sull'adozione. Tali compiti spettano all'assistente sociale indicato nel provvedimento di affidamento.

In caso di contrasto fra i genitori e gli affidatari in ordine ai rapporti fra il minore e la sua famiglia, ogni interessato può rivolgersi al giudice tutelare che adotterà i provvedimenti necessari».

#### Art. 4.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. Le regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali, al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, redigono un programma annuale di informazione sull'istituto dell'affidamento familiare e promuovono corsi e incontri rivolti sia agli operatori del settore sia alle persone interessate, al fine di approfondire

le questioni relative all'affidamento familiare».

#### Art. 5.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«L'adozione, inoltre, è consentita anche a persone non coniugate o separate, che abbiano compiuto i trenta anni, quando ricorrano essenziali circostanze favorevoli e risulti al tribunale la particolare idoneità del richiedente all'educazione e all'istruzione oltre che la sua adeguata capacità di mantenimento».

#### Art. 6.

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono sostituiti dai seguenti:

«L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di cinquanta anni l'età dell'adottando.

Sono consentite ai soggetti di cui al secondo comma più adozioni anche con atti successivi».

#### Art. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità, dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori nei cui confronti siano stati commessi da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi comportamenti volontari anche omissivi che abbiano determinato una situazione di mancata assistenza sia sotto il profilo affettivo che sotto quello materiale, purchè non dovuta a causa di forza maggiore di carattere non permanente».

## Art. 8.

1. L'ultimo periodo del sesto comma dell'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è soppresso.

## Art. 9.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«Il tribunale per i minorenni, nel caso in cui un minore sia stato dai genitori affidato stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado per un periodo non inferiore a sei mesi e non sia stata effettuata la dovuta segnalazione e nel caso di minore illecitamente affidato a terzi con carattere di definitività, accerta la situazione in cui si trova lo stesso minore, tenendo in particolare considerazione gli effetti positivi verificatisi sullo sviluppo psicofisico dello stesso, conseguenti all'inserimento di questi nell'ambiente che lo ha accolto. Il tribunale può, nell'assumere i necessari provvedimenti nell'interesse del minore, accogliere la domanda di affidamento proposta da coloro che avevano illecitamente accolto il minore, purchè sussistano le condizioni volute dalla presente legge, anche in riferimento alla idoneità di costoro ad ottenere affidamenti familiari e adottivi».

## Art. 10.

1. Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Il tribunale, qualora accerti una situazione di abbandono del minore da parte dei genitori, ovvero nel caso in cui la prosecuzione dell'inserimento del minore nell'ambiente che lo ha accolto rechi a questi un pregiudizio o non sia possibile, per la idoneità di chi ha accolto il minore ad ottenere affidamenti familiari o adottivi, può disporre in ogni momento, e fino al provve-

dimento di affidamento preadottivo, ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, ivi comprese, se del caso, la sospensione della potestà dei genitori sul figlio e dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio».

## Art. 11.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis - 1. All'atto dell'apertura del procedimento per verificare se sussista lo stato di abbandono, sono subito avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado, i quali devono partecipare, attraverso un loro difensore, a tutti gli accertamenti compiuti e possono presentare istanze anche istruttorie.

2. Qualora essi non provvedano a nominare un difensore, questo è nominato d'ufficio dal tribunale per i minorenni».

## Art. 12.

1. Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentiti i genitori, i parenti entro il quarto grado e i loro difensori, il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona a cui è affidato, il tutore ove esista, nonchè il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età inferiore. Sono inoltre sentite le persone convocate, nonchè quelle indicate dalle parti e quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, il tribunale decide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza; questa deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia e notificata



d'ufficio nel testo integrale al pubblico ministero, ai genitori o ai parenti entro il quarto grado e al curatore speciale del minore, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17».

2. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è abrogato.

#### Art. 13.

1. Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono abrogati.

2. Il quarto comma dell'articolo 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Avverso la sentenza che pronuncia lo stato di adottabilità il pubblico ministero, i genitori, i parenti entro il quarto grado o il curatore del minore possono, con ricorso, proporre impugnazione, entro trenta giorni dalla notifica, dinanzi alla sezione per i minorenni della Corte d'appello, la quale, sentiti il ricorrente e il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nel secondo comma dell'articolo 15, ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide nei modi stabiliti nel citato secondo comma dell'articolo 15».

3. Nell'ultimo comma dell'articolo 17 della citata legge n. 184 del 1983 le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalla seguenti: «entro sessanta giorni».

#### Art. 14.

1. Dopo l'articolo 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«Art. 36-bis. - *I.* Il tribunale per i minorenni, accertata la situazione in cui si trova uno straniero minore di età nel caso in cui questi sia stato accolto da terzi in illecito affidamento con carattere di definitività, assume gli opportuni provvedimenti

nell'esclusivo interesse del minore, tenendo in particolare considerazione gli effetti positivi verificatisi sullo sviluppo psico-fisico del minore, conseguenti all'inserimento di questi nell'ambiente che lo ha accolto.

2. Il tribunale può, nell'assumere i necessari provvedimenti nell'interesse del minore, accogliere la domanda di affidamento di coloro che lo hanno accolto, purchè sussistano le condizioni richieste dalla presente legge».

#### Art. 15.

1. L'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 71 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è abrogato.

#### Art. 16.

1. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è abrogato.

#### Art. 17.

1. All'articolo 74 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il tribunale per i minorenni, a seguito della sentenza che dichiara la nullità del riconoscimento, può, nell'assumere i necessari provvedimenti nell'interesse del minore, accogliere la domanda di affidamento di chi ha effettuato il falso riconoscimento e del coniuge, purchè sussistano le condizioni volute dalla presente legge».

#### Art. 18.

1. L'articolo 75 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 75. - *I.* Nelle procedure previste nella presente legge e in quelle di cui agli

articoli 330 e 333 del codice civile è obbligatoria l'assistenza legale per i genitori del minore, a pena di nullità.

2. Gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alle suddette procedure sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni

spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

3. Nelle procedure indicate nel comma 1 è ammesso il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti secondo i termini previsti nella legge 30 luglio 1990, n. 217».

**DISEGNO DI LEGGE N. 160**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI  
MAZZUCA POGGIOLINI ED ALTRI

**CAPO I****DIRITTO DEL MINORE  
ALLA PROPRIA FAMIGLIA****Art. 1.**

1. Il minore ha diritto di essere educato, istruito e sostenuto nell'ambito della propria famiglia, del proprio ambiente e della propria cultura.

2. Se la famiglia è in difficoltà nello svolgimento del proprio ruolo ha diritto di essere sostenuta dai servizi sociali locali, i quali possono avvalersi anche di tutte le risorse e gli strumenti disponibili in ambito locale.

**CAPO II****AFFIDAMENTO DEI MINORI****Art. 2.**

1. Qualora, nonostante il sostegno offerto e attivato, permangano difficoltà rilevanti aventi carattere temporaneo, i servizi sociali locali, su richiesta o con l'adesione e, se possibile, con la collaborazione dei genitori, procedono all'affidamento del minore ad una famiglia, a singole persone o, quando esistano particolari ragioni di opportunità, ad una comunità, idonee ad integrare le carenze della famiglia di origine ed a consentire il rientro del minore in essa appena possibile.

2. La comunità deve essere scelta, tra quelle che abbiano ottenuto formale riconoscimento, con riferimento all'età del minore e deve essere tale da assicurare un trattamento individualizzato che, per i più piccoli, deve essere di tipo familiare.

3. Solo nella provata impossibilità di un affidamento idoneo, il minore può essere temporaneamente ospitato in un istituto situato nella regione di residenza della famiglia e tale da consentire ad essa un rapporto frequente con il minore medesimo, salvo che, nel suo interesse, sia opportuna la collocazione in una regione diversa. L'accoglienza in istituto è consentita soltanto quando l'importo necessario al pagamento delle rette non sia sufficiente ad eliminare le cause dell'allontanamento dalla famiglia.

**Art. 3.**

1. Se si prevede che l'affidamento di cui all'articolo 2 possa essere di lunga durata o se esso non è accettato dai genitori, provvede il tribunale per i minorenni, ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile.

2. Per l'individuazione dei coniugi, delle persone singole o delle comunità idonei il tribunale per i minorenni, quando non provveda direttamente, si avvale dell'opera dei servizi sociali locali competenti, che riferiscono al tribunale stesso con relazioni scritte almeno semestrali.

**Art. 4.**

1. I genitori, compatibilmente con l'esercizio della potestà, possono affidare il minore a parenti entro il quarto grado.

2. Qualora il minore sia affidato a terzi e l'affidamento si protragga per un periodo superiore a sei mesi, i genitori e gli affidatari devono immediatamente informare il tribunale per i minorenni competente.

3. Il tribunale per i minorenni, eseguiti gli opportuni accertamenti, direttamente o tramite richiesta al giudice tutelare, adotta,

sulla base anche della relazione richiesta ai servizi sociali locali, i provvedimenti più idonei a tutela del minore.

4. L'omissione della segnalazione di cui al comma 2 può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o preadottivi.

#### Art. 5.

1. Il servizio sociale locale riferisce immediatamente al giudice tutelare sull'affidamento o sull'accoglienza in istituto, sulle relative motivazioni e sulla sua presumibile durata; qualora l'affidamento od il ricovero persistano, il servizio è tenuto alla presentazione di una relazione ogni sei mesi.

2. Il servizio sociale, avvalendosi eventualmente della collaborazione di quello del luogo di residenza degli affidatari, svolge opera di vigilanza e di sostegno educativo e psicologico; agevola i rapporti con la famiglia di origine ed il rientro nella stessa del minore, curando che esso avvenga nel modo più opportuno.

3. Il giudice tutelare può intervenire in ogni momento, anche d'ufficio, impartendo disposizioni nell'interesse del minore.

4. Decorso un anno dall'affidamento, il giudice tutelare invia, a sua volta, una dettagliata relazione al tribunale per i minorenni, provvedendo al suo aggiornamento semestrale. In caso di accoglienza in un istituto, le relazioni sono trimestrali.

5. A favore degli affidatari sono stabilite, nei casi di necessità, provvidenze economiche ed assistenziali dall'ente competente per residenza della famiglia di origine o, se diverso, da quello da cui dipende il servizio sociale locale che ha effettuato l'affidamento o salvo rivalsa nei confronti del primo.

6. Se, al compimento del diciottesimo anno, sussistono le cause che hanno provocato l'allontanamento del minore, l'affidamento o l'accoglienza in istituto possono essere prorogati fino al compimento del ventunesimo anno.

#### Art. 6.

1. L'affidamento o l'ospitalità in istituto devono cessare, su disposizione del servizio sociale locale, quando sia cessata la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine, ovvero nel caso che la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

2. Il servizio sociale locale informa immediatamente della cessazione il giudice tutelare il quale, se l'affidamento o l'accoglienza si sono protratti per oltre un anno, invia apposita relazione al tribunale per i minorenni.

#### Art. 7.

1. Gli affidatari devono agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorire il reinserimento nella famiglia di origine.

2. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, gli affidatari, i genitori e il servizio sociale locale possono ricorrere, senza formalità, al giudice tutelare, il quale, sentiti gli interessati, nonché il minore che abbia compiuto gli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili per il minore stesso. Se il contrasto permane, il giudice attribuisce il potere di decisione alla persona che, nel singolo caso, ritiene la più idonea a curare gli interessi del minore.

3. Se l'affidamento è stato attribuito ad una comunità o è stata attuata l'accoglienza del minore in un istituto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite per gli affidatari nei riguardi del responsabile della comunità o dell'istituto.

#### Art. 8.

1. Il tribunale per i minorenni se, a norma degli articoli 330 e seguenti del codice civile, dispone l'allontanamento del minore

dai genitori o se questo, comunque, risulti assolutamente necessario e non sia attuabile la soluzione alternativa dell'allontanamento del genitore, può dare incarico al servizio sociale locale per l'affidamento del minore, impartendo le disposizioni del caso, qualora non ritenga di provvedere direttamente all'affidamento stesso, comunicandolo al servizio.

### CAPO III ADOZIONE

#### SEZIONE I DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ

##### Art. 9.

1. Sono dichiarati in stato di adottabilità i minori privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti entro il quarto grado, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.

2. L'adottabilità può essere dichiarata sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1 anche quando i minori sono ospitati presso istituti di assistenza o si trovano in affidamento familiare.

3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi locali e il rifiuto è ritenuto ingiustificato dal giudice.

##### Art. 10.

1. Chiunque ha facoltà di segnalare alla autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età.

2. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio sociale e gli esercenti un

servizio sociale di pubblica necessità devono riferire al più presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio. La situazione di abbandono può essere accertata anche di ufficio da parte del giudice.

3. Nei casi previsti dall'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni, e in quelli di bambini denunciati o risultanti come nati da genitori ignoti, la relativa segnalazione al tribunale per i minorenni deve essere fatta dall'ufficiale dello stato civile immediatamente dopo la formazione dell'atto.

4. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità devono trasmettere trimestralmente al giudice tutelare e al servizio sociale del luogo ove hanno sede, l'elenco di tutti i minori ricoverati con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psico-fisiche del minore stesso. Il giudice tutelare, dopo avere acquisito le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i ricoverati che risultano in situazione di abbandono, specificandone i motivi.

5. Il giudice tutelare, ogni sei mesi, procede ad ispezioni negli istituti e nelle comunità ai fini di cui al comma 4. Può procedere ad ispezioni straordinarie in ogni tempo.

##### Art. 11.

1. Il tribunale per i minorenni territorialmente competente può dichiarare adottabili i minori rispetto ai quali non risulta o è venuta meno l'esistenza di genitori e di parenti entro il quarto grado, salvo che, esistendo istanze di adozione ai sensi dell'articolo 30, commi 2 e 3, il tribunale, valutato l'esclusivo interesse del minore, ritenga le stesse prevalenti.

## Art. 12.

1. Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, nel cui ambito familiare il minore sia assistito, il tribunale sospende la procedura e chiede al giudice tutelare di aprire la tutela e di riferire sulla situazione del minore entro quattro mesi dal compimento del sedicesimo anno da parte del genitore. Se entro tale termine non viene effettuato il riconoscimento e non viene presentata richiesta di adozione da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al quarto grado, deve essere dichiarato lo stato di adottabilità. Se il riconoscimento viene effettuato o interviene l'adozione da parte di parenti, la procedura è dichiarata chiusa.

## Art. 13.

1. In tutti i casi di possibile riconoscimento il servizio sociale locale deve preventivamente informare i presunti genitori, qualora siano reperibili, dell'esistenza della procedura e del termine previsto ai sensi del comma 2 per l'eventuale riconoscimento del figlio, e deve dare comunicazione al tribunale per i minorenni del relativo adempimento.

2. Intervenuto l'affidamento preadottivo del minore, il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.

## Art. 14.

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 11, il tribunale per i minorenni, salva l'applicazione dell'articolo 12, provvede immediatamente con decreto, sentito il pubblico ministero, alla dichiarazione dello stato di adottabilità.

## Art. 15.

1. Avverso il decreto di cui all'articolo 14 è ammesso reclamo davanti alla sezione per i minorenni della corte d'appello, che si pronunzia in camera di consiglio.

2. Il reclamo di cui al comma 1 può essere proposto dal pubblico ministero, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto e mantengano rapporti significativi con il minore, nonché dal tutore, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

3. I provvedimenti del tribunale e della corte d'appello sono revocabili in caso di sopravvenienza di nuove circostanze od acquisizione di nuovi elementi di valutazione, fino a quando sia divenuto definitivo il provvedimento di affidamento preadottivo.

## Art. 16.

1. Qualora non si possa provvedere alla dichiarazione di adottabilità ai sensi dell'articolo 14, il presidente del tribunale per i minorenni, o un giudice da lui delegato, in presenza di elementi indicativi di una possibile situazione di abbandono, emette un provvedimento con cui richiede d'urgenza ai servizi sociali locali e agli organi di pubblica sicurezza approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore e sull'ambiente in cui ha vissuto e vive, ai fini della relativa verifica.

2. Il presidente del tribunale per i minorenni, o un giudice da lui delegato, può emettere in qualsiasi momento e comunque fino all'emanazione del provvedimento di affidamento preadottivo, i provvedimenti temporanei ritenuti necessari nell'interesse del minore. Si applicano i commi terzo e seguenti dell'articolo 336 del codice civile, come sostituito dall'articolo 61 della presente legge.

## Art. 17.

1. Quando lo stato di abbandono del minore risulta evidente ed è urgente assicurarli cure ed affetti familiari, nell'assenza dei presupposti di una immediata dichiarazione di adottabilità, il tribunale per i minorenni, sentiti il pubblico ministero, il servizio sociale locale e, ove esistono, i genitori o il tutore, può disporre l'affidamento provvisorio alla coppia di coniugi più idonea fra quelle disposte ad adottare, informandola chiaramente sugli aspetti umanitari, giuridici e psicologici della situazione.

2. Il decreto di affidamento di cui al comma 1 è allegato al fascicolo degli atti relativi alla domanda di adozione della coppia di coniugi.

3. Ai fini della vigilanza sull'affidamento, il servizio sociale locale che aveva in carico il minore può delegare il servizio sociale del luogo di residenza dei coniugi.

4. Il tribunale per i minorenni segnala al servizio sociale locale il provvedimento adottato a favore degli affidatari provvisori per l'erogazione di eventuali provvidenze economiche ed assistenziali. Ove occorra, la cancelleria rilascia agli interessati attestazioni del provvedimento senza indicare le generalità del minore.

## Art. 18.

1. Quando le indagini effettuate ai sensi della presente legge rilevino l'esistenza dei genitori, il presidente del tribunale per i minorenni fissa, con decreto motivato, la comparizione degli stessi e dei parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto e mantengano rapporti significativi con il minore, avanti a sé o ad un giudice da lui delegato. Con lo stesso decreto viene disposta la comparizione delle persone che risultino convivere con il minore, e provvedere al suo mantenimento, educazione ed istruzione, e, quando vi sia, del tutore.

2. Nel caso in cui i soggetti indicati nel comma 1 risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.

3. In caso di residenza all'estero dei soggetti di cui al comma 1 è delegata l'autorità consolare competente.

## Art. 19.

1. Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo 18 risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, previa apposite ricerche effettuate dagli organi di pubblica sicurezza.

## Art. 20.

1. In sede di audizioni dei genitori o dei parenti entro il quarto grado ai sensi dell'articolo 18, il presidente del tribunale per i minorenni, o il giudice delegato, procede con essi, nel rispetto della loro dignità e riservatezza, all'esame delle possibili soluzioni per porre fine alla situazione di abbandono; li informa sui diritti e sui doveri loro spettanti e sugli interventi di carattere sociale a cui è possibile fare ricorso; ove ne ravvisi la necessità può aggiornare l'audizione, convocando nuovamente i genitori o i parenti entro breve termine.

2. Al termine dell'audizione il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce, con decreto motivato, ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo periodici accertamenti da eseguire direttamente o avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi sociali locali, ai quali è affidato l'incarico di operare al fine di

più validi rapporti tra il minore e la famiglia.

3. Quando la situazione di abbandono del minore appare evidente e irreversibile, il presidente del tribunale per i minorenni, o il giudice delegato, invita i genitori a prestare la propria adesione alla dichiarazione di adottabilità, agli effetti di cui all'articolo 14.

4. I servizi sociali locali, oltre ai compiti di vigilanza, assolvono i compiti di sostegno, anche ai fini della formazione delle coppie all'adozione, in particolare dei bambini grandi, seguendo, ove esistano, i criteri previsti da appositi protocolli di intesa tra autorità giudiziaria e autorità amministrativa.

5. Trascorsi due anni dalla data del decreto di affidamento preadottivo, il minore non può essere sentito come teste in un processo penale per fatti che hanno dato origine alla procedura di adottabilità o che siano emersi nel corso della procedura stessa.

#### Art. 21.

1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento per verificare il carattere definitivo o meno dei presupposti della situazione di abbandono. In tal caso la sospensione è disposta con decreto motivato per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile.

2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché adottino le iniziative opportune.

#### Art. 22.

1. Prima della deliberazione della sentenza di adottabilità, il tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale al minore e fissa una udienza per sentire il pubblico ministero, i genitori ed i parenti già convocati

ai sensi degli articoli 18 e 19, il curatore speciale ed il tutore, ove nominato, nonché se persona diversa dalle precedenti, colui con il quale il minore convive dando contestuale avviso alle parti private del loro diritto di costituirsi fino a cinque giorni prima dell'udienza in cancelleria a mezzo di procuratore.

2. All'udienza fissata il tribunale, previa una relazione sul procedimento svolta da un giudice delegato dal presidente, sente altresì il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato, il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età inferiore.

3. Il tribunale decide immediatamente, dando lettura del dispositivo della sentenza o, su richiesta delle parti costituite che chiedano un termine per la presentazione di memorie, in una udienza successiva da tenere non oltre trenta giorni.

4. La sentenza, da depositare entro quindici giorni dalla pronunzia, è notificata per esteso, a cura della cancelleria, al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel comma 1 dell'articolo 18, al tutore ed al curatore speciale con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre appello nelle forme e nei termini di cui all'articolo 24.

5. Il tribunale per i minorenni nomina, se necessario, un tutore provvisorio ed adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse dei minori.

#### Art. 23.

1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli, qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronunzia dello stato di adottabilità, sentito il pubblico ministero, dichiara che non vi è luogo a provvedere.

2. Si applica inoltre il comma 5 dell'articolo 22.



## Art. 24.

1. Il pubblico ministero, i genitori, i parenti indicati nell'articolo 18, comma 1, il tutore ed il curatore speciale possono proporre appello avverso la sentenza di adottabilità, entro trenta giorni dalla sua notificazione, dinanzi alla sezione per i minorenni della corte di appello.

2. A seguito dell'impugnazione, il presidente della sezione per i minorenni della corte di appello fissa, con decreto, in calce al ricorso, l'udienza di comparizione, disponendo la notifica del ricorso e del decreto, a cura della cancelleria, all'appellante ed agli altri soggetti indicati nel comma 1, nonché la convocazione, ove necessaria, delle persone indicate nel comma 1 dell'articolo 18.

3. All'udienza fissata la sezione per i minorenni della corte di appello sente l'appellante, le altre parti costituite, le persone convocate, nonché quelle indicate dalle parti e, quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente, dando lettura del dispositivo della sentenza. Per il deposito e la notificazione della sentenza si applica il comma 4 dell'articolo 22.

4. Avverso la sentenza della corte di appello è ammesso ricorso per cassazione.

## Art. 25.

1. La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso.

2. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che il provvedimento di adottabilità è divenuto definitivo. A tale effetto, il cancelliere del giudice della impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.

## Art. 26.

1. Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della potestà dei genitori.

2. Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

## Art. 27.

1. Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottando.

## Art. 28.

1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca ai sensi dell'articolo 15 o in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 9 successivamente alla pronuncia della sentenza di cui all'articolo 22. In tale ultima ipotesi la revoca è pronunciata con sentenza dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori.

2. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

3. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato.

4. Il provvedimento di revoca dello stato di adottabilità è soggetto a trascrizione ai sensi dell'articolo 25.

## SEZIONE II

## ADOTTANTI

## Art. 29.

1. L'adozione di un minore è consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto.

2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 30, comma 2, ed in quella di accertata impossibilità di adozione da parte di una coppia di coniugi, l'adozione può essere consentita anche a persona singola di età non inferiore ad anni ventuno.

3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando.

4. I limiti di età di cui al comma 3 possono essere derogati nei confronti dei coniugi o di persona singola:

a) nella ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 30;

b) nel caso di adozione di più fratelli, purché per uno di essi sussista la differenza di età di cui al comma 3;

c) in presenza di particolari circostanze, a condizione che la deroga concerna un solo adottante;

d) quando la deroga sia opportuna nell'esclusivo interesse del minore, accertato dal giudice; in tal caso la differenza massima di età non deve comunque superare i quarantacinque anni.

5. La differenza minima di età non può essere comunque inferiore a quindici anni.

6. Se l'adottante è persona coniugata e non separata il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi.

7. Sono consentite ai medesimi adottanti più adozioni, anche con atti successivi.

8. In ogni caso, chi intende adottare un minore deve essere idoneo ad educarlo ed istruirlo, nonché in grado di mantenerlo.

#### Art. 30.

1. L'adozione è consentita, di regola, soltanto a favore dei minori previamente dichiarati in stato di adottabilità ai sensi della sezione I del presente capo.

2. L'adozione è consentita senza previa dichiarazione di adottabilità e senza affidamento preadottivo a persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo

di parentela fino al quarto grado o da rapporto stabile o duraturo preesistente alla perdita dei genitori.

3. L'adozione è consentita senza previa dichiarazione di adottabilità e senza affidamento preadottivo anche nei confronti del coniuge nel caso in cui il minore sia figlio, anche adottivo, dell'altro coniuge.

4. Il minore che ha compiuto quattordici anni non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia tale età nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.

5. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore può, se opportuno, essere sentito, salvo che l'audizione non comporti pregiudizio per il minore.

#### Art. 31.

1. I coniugi che intendono adottare devono presentare una dichiarazione di disponibilità all'adozione al tribunale per i minorenni, specificando la eventuale disponibilità alla adozione di più fratelli. È consentita la presentazione di più dichiarazioni, anche successive, presso tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione. I tribunali cui la dichiarazione è presentata possono richiedere agli altri tribunali copia degli atti di parte ed istruttori relativi ai medesimi coniugi; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La dichiarazione diviene inefficace dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

2. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 29, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 3 e sceglie fra le coppie che hanno presentato dichiarazione di disponibilità quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

3. Le indagini dovranno riguardare in particolare l'attitudine ad educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti e i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore.

4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 29, comma 2, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento alla persona singola che intende adottare.

### SEZIONE III

#### AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

##### Art. 32.

1. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti degli adottanti, ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici, e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l'affidamento preadottivo e ne determina le modalità. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici, deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.

2. Il tribunale per i minorenni deve informare in ogni caso i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini.

3. Non può essere disposto l'affidamento separato di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni.

4. Il decreto è comunicato al pubblico ministero ed al tutore.

5. Il provvedimento di affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni nel registro di cui all'articolo 25.

6. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo, direttamente o avvalendosi del giudice tutelare e tramite i servizi sociali locali, va-

lutate la relazione di cui all'articolo 20, comma 2, e le successive relazioni dei servizi stessi sull'affidamento preadottivo.

7. Durante l'affidamento preadottivo il minore è iscritto anagraficamente come convivente con il tutore.

8. In ogni caso, anche se divisi, i fratelli devono essere facilitati nel mantenere rapporti tra loro.

##### Art. 33.

1. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui al comma 6 dell'articolo 32, quando si rilevano gravi difficoltà di idonea convivenza.

2. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato.

3. Debbono essere sentiti, oltre il pubblico ministero ed il presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, gli affidatari, il tutore, il giudice tutelare e i servizi locali.

4. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore.

5. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 25.

6. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 16.

##### Art. 34.

1. Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni.

ni della corte d'appello. Nello stesso termine il decreto di revoca dell'affidamento preadottivo può essere impugnato dagli affidatari.

2. La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 33, ed effettuato ogni altro opportuno accertamento ed indagine, decide in camera di consiglio con decreto motivato.

#### SEZIONE IV

#### DICHIARAZIONE DI ADOZIONE

##### Art. 35.

1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti gli adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali incaricati della vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dalla presente sezione e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con decreto motivato in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso alla adozione nei confronti degli adottanti.

2. Nell'interesse del minore, il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda degli affidatari, con ordinanza motivata.

3. Qualora la domanda di adozione sia proposta da persone che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori di anni quattordici, debbono essere sentiti.

4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge, nei confronti di entram-

bi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

6. Il decreto che decide sull'adozione è comunicato al pubblico ministero, agli adottanti ed al tutore.

7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 16.

##### Art. 36.

1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, il tribunale per i minorenni procede all'accertamento della situazione personale ed economica di coloro che intendono adottare il minore, della idoneità degli stessi ad educarlo e istruirlo, anche in relazione al loro ambiente familiare, e dei motivi per i quali si intende adottare il minore.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 30 è richiesto, a pena di nullità, il consenso dei genitori che esercitano la potestà sul minore salvo che questi siano deceduti o irreperibili o non abbiano con il minore stesso rapporti significativi.

3. Espletate le opportune indagini e le necessarie verifiche, il tribunale per i minorenni, sentiti i soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 35, provvede, senza altra formalità di procedura, sull'adozione con decreto motivato.

##### Art. 37.

1. Il pubblico ministero, gli adottanti ed il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'adozione entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso alla sezione per i minorenni della corte d'appello.

2. La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 35, comma 1, effettuato ogni altro accertamento e indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.

3. Avverso il decreto della corte d'appello è ammesso il ricorso per cassazione.

4. Il provvedimento che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, sul registro di cui all'articolo 25 e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato e per la trascrizione ai sensi dell'articolo 66 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni. A tale effetto il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.

## SEZIONE V

### EFFETTI DELL'ADOZIONE

#### Art. 38.

1. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista a tutti gli effetti lo stato di figlio legittimo degli adottanti o dell'adottante. Nell'ipotesi di cui all'articolo 30, comma 3, assume lo stato di figlio legittimo soltanto se figlio naturale del coniuge adottante non riconosciuto dall'altro genitore o se l'altro genitore che lo ha riconosciuto non ha rapporti significativi con il minore.

2. Se l'adozione è disposta nei confronti della donna separata, l'adottato assume il cognome di nascita della stessa.

3. Se l'adozione è disposta nei confronti del marito della madre, anche adottiva, del minore ai sensi dell'articolo 30 comma 3, l'adottato assume il cognome di lui.

4. Con l'adozione cessano tutti i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali.

5. Nelle ipotesi di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, non si applicano i divieti previsti dall'articolo 39 e restano fermi i diritti alimentari e successori dell'adottato nei confronti della famiglia di origine. Il tribunale, nel disporre l'adozione, può, nel concorso di particolari circostanze, stabilire che l'adottato conservi il proprio cognome, antepoendolo o posponendolo a quello dell'adottante; può, inoltre, emettere in ogni tempo, su istanza del pubblico ministero, o di chi vi abbia interesse, gli opportuni provvedimenti in ordine all'eventuale continuazione di rapporti del minore con la predetta famiglia, se ed in quanto compatibili con l'istruzione e con l'educazione del minore stesso da parte degli adottanti.

#### Art. 39.

1. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità e dell'annotazione e trascrizione di cui al comma 4 dell'articolo 37, a meno che il richiedente sia lo stesso adottato divenuto maggiorenne.

2. L'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire, tranne che all'autorità giudiziaria e all'adottato divenuto maggiorenne, notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo motivata autorizzazione, concedibile solo per gravi ragioni dal presidente del tribunale per i minorenni che pronunziò l'adozione.

## CAPO IV

## ADOZIONE INTERNAZIONALE

## SEZIONE I

## ADOZIONE DI MINORI STRANIERI

## Art. 40.

1. L'adozione disciplinata nella presente sezione è consentita soltanto per i minori stranieri di età inferiore ad anni sette alla data del provvedimento straniero o del nulla osta di cui all'articolo 43, e produce gli effetti di cui all'articolo 38.

2. Nel caso di adozione contemporanea di più fratelli da parte degli stessi adottanti, il limite di età di sette anni riguarda soltanto il minore tra essi.

3. Le norme della presente sezione si applicano anche ai cittadini stranieri che intendano adottare un minore straniero solo se essi, risiedendo in Italia, richiedano al giudice italiano di pronunciare un'adozione con i suindicati effetti.

## Art. 41.

1. Per i provvedimenti di adozione di minori stranieri è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo di residenza degli adottanti.

2. Nel caso di cittadini italiani residenti nello Stato straniero è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo dell'ultimo domicilio dei coniugi; in mancanza di precedente domicilio è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

## Art. 42.

1. Coloro che intendono adottare un minore straniero devono richiedere al tribunale

per i minorenni del distretto la dichiarazione d'idoneità all'adozione.

2. Il tribunale, prelieve accurate indagini, accerta la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 29. Nel caso di cittadini italiani residenti nello Stato estero, il tribunale può avvalersi delle autorità diplomatiche e consolari e dei servizi locali delle località dove gli adottanti sono vissuti in Italia.

3. La dichiarazione deve essere ottenuta prima del compimento della procedura all'estero, può contenere limitazioni, anche in riferimento al numero degli adottandi, e indicazioni per l'autorità straniera, e non può essere utilizzata per ulteriori adozioni. Gli adottanti devono avvalersi dell'opera degli enti pubblici e delle altre organizzazioni di cui all'articolo 53. La dichiarazione è efficace per due anni dal giorno del rilascio.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è emessa in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, ed è impugnabile ai sensi degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile.

5. Il tribunale può disporre in ogni momento accertamenti integrativi ai fini della revoca della dichiarazione di idoneità di cui al presente articolo per sopravvenuto mutamento di circostanze.

## Art. 43.

1. L'ingresso nello Stato di minori stranieri a scopo di adozione è consentito quando vi sia provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo del minore emesso da un'autorità straniera nei confronti di cittadini italiani o di cittadini stranieri residenti in Italia, o altro provvedimento in materia di tutela e di protezione dei minori.

2. All'ingresso del minore in Italia deve essere esibita una dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare che attesti la preventiva esistenza della dichiarazione di idoneità e la corrispondenza alla stessa del provvedimento dell'autorità straniera, non-

ché la definitività di quest'ultimo, da allegare in copia tradotta in lingua italiana con certificazione di conformità della traduzione da parte della stessa autorità.

3. L'ingresso nello Stato di minori stranieri a scopo di adozione è altresì consentito quando vi sia nulla osta, emesso dal Ministro degli affari esteri d'intesa con quello dell'interno.

4. La polizia di frontiera dà immediata comunicazione dell'ingresso del minore in Italia al tribunale per i minorenni che ne informa il giudice tutelare del luogo di residenza degli adottanti.

#### Art. 44.

1. Entro trenta giorni dall'ingresso del minore in Italia gli adottanti devono depositare nella cancelleria del tribunale per i minorenni il provvedimento dell'autorità straniera con la relativa documentazione. In caso di inosservanza il tribunale può dar corso alla normale procedura di adottabilità.

2. Il tribunale, verificata l'esistenza e la tempestività della dichiarazione d'idoneità ed esaminato il provvedimento dell'autorità straniera e gli atti allegati, accerta che il provvedimento stesso non sia in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano e che vi sia il consenso dello Stato di origine all'espatrio definitivo del minore a scopo di adozione.

3. Il tribunale, qualora risulti comprovata la sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di almeno un anno, sentiti gli istanti e il pubblico ministero, con decreto motivato in camera di consiglio, dichiara l'efficacia nello Stato del provvedimento dell'autorità straniera, se questo ha già gli effetti dell'adozione, previsti dall'articolo 38 o, altrimenti, decide di far luogo all'adozione.

4. Ove il provvedimento dell'autorità straniera non preveda l'affidamento preadottivo o comunque questo non sia stato effettuato, il tribunale per i minorenni dispone l'affidamento preadottivo. In tal caso, dopo un anno di permanenza del minore

presso gli adottanti, il tribunale dichiara l'efficacia nello Stato del provvedimento dell'autorità straniera o decide di far luogo all'adozione.

5. Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo e negli altri casi in cui debba negare l'adozione, il tribunale, sentiti gli adottanti e il pubblico ministero, si pronuncia negativamente con decreto motivato in camera di consiglio.

6. Avverso la decisione del tribunale gli adottanti e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello entro trenta giorni dalla relativa comunicazione.

7. Avverso il decreto della corte d'appello è ammesso il ricorso per cassazione, per motivi di legittimità.

8. In caso di urgenza possono essere adottati provvedimenti temporanei nell'interesse del minore fino a quando non sia divenuta definitiva l'adozione. Al riguardo si applica l'articolo 16, in quanto compatibile.

#### Art. 45.

1. Divenuto definitivo il decreto di adozione, il tribunale per i minorenni ne trasmette copia autentica all'ufficiale di stato civile del luogo di cui all'articolo 41.

2. Insieme con il provvedimento sull'adozione è trasmessa la copia integrale dell'atto originario di nascita del minore. Ove tale copia non sia disponibile, il tribunale, su richiesta del pubblico ministero, con sentenza in camera di consiglio ordina che l'ufficiale di stato civile formi l'atto di nascita, fornendogli gli elementi desumibili dagli atti, circa il luogo ed il tempo della nascita, il nome dei genitori legittimi originari o che riconobbero il minore.

3. Il cambiamento disposto all'estero, per adozione, dell'atto di nascita, relativamente allo stato o agli elementi identificativi del minore, non ha effetto, anche se l'affidamento preadottivo disposto in Italia si riferisce al nuovo nome attribuito all'estero.

## Art. 46.

1. Divenuto definitivo il provvedimento che nega l'adozione, il giudice ne dà comunicazione entro sette giorni all'autorità diplomatica o consolare dello Stato di appartenenza del minore per il tramite del Ministero degli affari esteri. Se la predetta autorità non richiede, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, il rimpatrio del minore, attivandosi in tal senso, si applica l'articolo 51, comma 1.

## Art. 47.

1. Il nulla osta di cui al comma 3 dell'articolo 43 è concesso nel caso in cui per eventi bellici, calamità naturali o altro grave impedimento di carattere obiettivo non sia possibile l'emanazione di uno dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 43, sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato a scopo di adozione.

2. Il tribunale per i minorenni accerta la sussistenza dei provvedimenti di cui al comma 1, acquisisce ogni possibile notizia in ordine alla situazione del minore e ne dichiara lo stato di adottabilità, disponendo l'affidamento preadottivo.

3. Il tribunale decide di far luogo all'adozione o provvede ai sensi dell'articolo 44, comma 5.

## Art. 48.

1. I cittadini italiani che, risiedendo in uno Stato straniero da oltre tre anni, vi abbiano ottenuto un provvedimento di adozione di un minore straniero possono chiedere che sia reso esecutivo in Italia, attraverso la procedura di delibazione.

2. La delibazione del provvedimento di cui al comma 1 può essere chiesta anche

dall'adottato divenuto maggiorenne o da un curatore speciale nominato dal tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato che abbia compiuto sedici anni.

3. Se l'adottato è ancora minore, provvede alla delibazione il tribunale per i minorenni competente per territorio.

## Art. 49.

1. È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere il visto per l'ingresso nello Stato e agli uffici di polizia di frontiera di consentire l'introduzione di stranieri minori a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 43.

2. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera il minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia per l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 43 provvedono a proprie spese al rimpatrio immediato del minore nel Paese d'origine.

## Art. 50.

1. Al di fuori di quanto previsto dall'articolo 43, l'ingresso nello Stato di stranieri minori degli anni quattordici non accompagnati dai genitori o da parenti entro il quarto grado deve essere immediatamente segnalato dagli uffici di polizia di frontiera al tribunale per i minorenni del distretto ove è diretto il minore, ovvero, nell'ipotesi in cui non sia desumibile il luogo di dimora del minore nello Stato, al tribunale per i minorenni di Roma.

2. Le segnalazioni di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del nome della persona che eventualmente accompagna il minore.

3. Le segnalazioni di cui al comma 1 non devono essere effettuate nel caso di ingresso di minori per motivi turistici, di studio o di cura, sempre che la permanenza non sia superiore ai tre mesi.



## Art. 51.

1. Al minore straniero che si trovi nello Stato si applicano le norme della presente legge.

2. In ogni caso deve essere informata della situazione l'autorità diplomatica o consolare dello Stato di appartenenza del minore nelle forme e con gli effetti di cui all'articolo 46.

## Art. 52.

1. Il minore straniero, regolarmente introdotto in Italia a scopo di adozione, è equiparato al minore italiano ai fini dell'assistenza pubblica anche prima di acquisire la cittadinanza italiana.

## Art. 53.

1. È vietato svolgere nell'interesse di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri se non da enti pubblici o da altre organizzazioni idonee, previa autorizzazione.

2. L'autorizzazione è concessa da un comitato costituito da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un rappresentante del Ministero dell'interno. Il comitato vigila, inoltre, sull'attività dei soggetti autorizzati e può revocare in ogni momento la concessa autorizzazione.

3. Le modalità di funzionamento del comitato sono stabilite con decreto dei Ministri di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 54.

1. Gli atti dell'inchiesta preliminare relativi alla dichiarazione d'idoneità possono

essere trasmessi dal tribunale per i minorenni all'autorità straniera competente per il tramite del Ministero degli affari esteri.

2. Il presidente del tribunale può autorizzare il rilascio, in tutto o in parte, di copia degli atti agli aspiranti all'adozione. In ogni caso deve essere rilasciata ai reclamanti copia degli atti richiamati dal provvedimento con cui sia stata negata la dichiarazione di idoneità.

## SEZIONE II

## ADOZIONE DI MINORI ITALIANI

## Art. 55.

1. Competente a dichiarare lo stato di adottabilità del cittadino italiano minore che si trovi all'estero e a disporre i provvedimenti temporanei nel suo interesse, compreso, se del caso, il rimpatrio, è il tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio nello Stato è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

## Art. 56.

1. I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda al console italiano competente per territorio, il quale la inoltra al tribunale per i minorenni che ne ha dichiarato lo stato di adottabilità.

## Art. 57.

1. Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere.

2. Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verificano, comunque, fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento.

3. Il console del luogo dove risiede il minore vigila per quanto di propria competenza affinché i provvedimenti dell'autorità italiana relativi al minore abbiano esecuzione e, se del caso, provvede al rimpatrio del minore.

#### Art. 58.

1. Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di adozione di un minore italiano in affidamento preadottivo a stranieri o a cittadini italiani, non può essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore, pronunciato da autorità straniera.

#### Art. 59.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero. Il tribunale per i minorenni competente ai sensi dell'articolo 55 può assumere informazioni per il tramite dell'autorità consolare.

### CAPO V

#### DISPOSIZIONI FINALI, PENALI E TRANSITORIE

#### Art. 60.

1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 299. - (*Cognome dell'adottato*). - L'adottato assume il cognome dell'adottante

e lo pospone al proprio, a meno che, nel prestare il proprio consenso all'adozione, abbia dichiarato di volerlo anteporre o sostituire al proprio».

#### Art. 61.

1. L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 336. - (*Procedimento*). - I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni, previa eventuale nomina di un giudice delegato, anche presso o per il tramite del servizio sociale locale, e sentito il pubblico ministero. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

Quando è urgente evitare un danno grave al minore, il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato può adottare, anche d'ufficio, ogni opportuno provvedimento temporaneo, immediatamente efficace, nell'interesse del minore, ivi compresi l'allontanamento dalla famiglia e la sospensione o la limitazione dei suoi rapporti con i genitori e parenti, ed impartire prescrizioni a questi ultimi ed al servizio sociale locale.

Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e, quando vi siano, ai genitori, al tutore e agli affidatari, nonché ai parenti cui il provvedimento stesso si riferisce. La sospensione della potestà dei genitori, la nomina di un tutore provvisorio, la rimozione e l'esonero del tutore possono essere disposti solo dal tribunale.

Il pubblico ministero, i genitori e gli altri soggetti indicati nel quarto comma possono richiedere in ogni momento al tribunale di

riesaminare i provvedimenti temporanei del presidente o del giudice da lui delegato. Il tribunale provvede con decreto immediatamente efficace, sentito il pubblico ministero, i soggetti interessati e il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, e tenuto conto di ogni altra informazione. Qualora sussistano motivi di urgenza, il tribunale può emettere statuizioni provvisorie in attesa delle necessarie audizioni e informazioni.

Tutti i provvedimenti del tribunale, previsti dal presente articolo, sono comunicati al pubblico ministero e ai soggetti interessati, i quali possono proporre reclamo alla sezione per i minorenni della corte di appello entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione.

I provvedimenti della corte di appello e del tribunale possono essere revocati e modificati in ogni tempo per la sopravvenienza di nuove circostanze o per l'acquisizione di nuovi elementi di valutazione.

I provvedimenti sono comunicati al servizio locale competente qualora interessino le sue attribuzioni.

Il giudice che ha emesso il provvedimento ne determina le modalità di esecuzione. Per l'attuazione delle relative disposizioni può essere delegato un componente del collegio».

2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 348 del codice civile è aggiunto il seguente:

«Presso il tribunale per i minorenni è istituito un albo di persone idonee a ricoprire l'incarico di tutore, per l'iscrizione al quale costituisce titolo preferenziale l'aver ricoperto l'ufficio di giudice togato od onorario presso i tribunali per i minorenni o le sezioni per i minorenni della corte di appello ovvero essere procuratori legali o avvocati esperti sulle problematiche minorili».

#### Art. 62.

1. L'articolo 403 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 403. - (*Intervento della pubblica autorità a favore dei minori*). - Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla sua educazione, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Nei casi di cui al primo comma il pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni può emettere, in via provvisoria, i provvedimenti opportuni.

I provvedimenti di cui ai commi primo e secondo perdono efficacia se non sono confermati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato entro quindici giorni».

#### Art. 63.

1. Il primo comma dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori, dall'articolo 263 del codice».

#### Art. 64.

1. In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati

dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 16 della presente legge.

#### Art. 65.

1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio sociale che omettono di riferire al tribunale per minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono, di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, gli esercenti un servizio sociale di pubblica necessità sono puniti con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.

3. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente al giudice tutelare l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire cinque milioni.

#### Art. 66.

1. Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere di definitività un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Se il fatto è commesso dal genitore, la condanna può comportare la perdita della relativa potestà e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso dal tutore, consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato, consegue l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

3. Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio

sociale, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all'articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena è raddoppiata.

4. La pena stabilita nel comma 1 del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro o altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi, salvo la valutazione dell'interesse del minore per l'affidamento in corso, e l'incapacità all'ufficio tutelare.

5. Chiunque svolge opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire cinque milioni.

#### Art. 67.

1. Chiunque esercita senza autorizzazione attività organizzata per lo svolgimento di pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri è punito con la multa non inferiore a lire cinque milioni, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 68.

#### Art. 68.

1. Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni della presente legge introduce nello Stato uno straniero minore di età perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. La pena stabilita nel comma 1 si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi, salvo la valutazione dell'interesse per il minore

per l'affidamento in corso, e l'incapacità di assumere l'ufficio tutelare.

#### Art. 69.

1. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 39, essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio, fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire novecentomila.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica le pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche a chi fornisce tali notizie, senza autorizzazione, successivamente all'affidamento preadottivo.

4. Chiunque, al fine di eludere le norme sull'adozione, effettua un riconoscimento non veridico di figlio naturale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Alla condanna consegue l'inidoneità all'affidamento familiare adottivo, e l'incapacità di assumere l'ufficio tutelare.

5. È vietato pubblicare o mandare in onda o divulgare con qualsiasi altro mezzo immagini, nomi e notizie idonei ad individuare un minore, a favore del quale sia in corso un procedimento presso l'autorità giudiziaria. La violazione è punita con la pena pecuniaria fino a lire novecentomila.

#### Art. 70.

1. Gli ufficiali di stato civile e le autorità consolari trasmettono immediatamente al competente procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale. Nel caso di dichiarazione di riconoscimento avanti ad

autorità straniera, il dichiarante ha l'obbligo di darne immediata comunicazione per iscritto alla locale autorità consolare o all'ufficiale di stato civile del luogo di nascita del minore, i quali trasmettono la dichiarazione al competente procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Questi richiede al tribunale l'esecuzione di opportune indagini, ivi comprese le prove immunoematologiche e del DNA per accertare la veridicità del riconoscimento.

2. Ai fini della prestazione del consenso al prelievo del sangue del minore, qualora il genitore che ha proceduto al riconoscimento lo rifiuti, il tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero, nomina al minore stesso un curatore speciale.

3. Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il riconoscimento non sia veridico, il tribunale per i minorenni provvede a norma dell'articolo 264, secondo comma, del codice civile.

#### Art. 71.

1. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l'assistenza legale alle procedure previste dalla presente legge.

2. La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorché l'attività di assistenza di quest'ultimo è da ritenere cessata.

3. Si applica la disposizione di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533.

#### Art. 72.

1. Alle procedure di adozione e di affidamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima.

2. I procedimenti di cui all'articolo 263 del codice civile, attualmente pendenti, continuano a svolgersi avanti al giudice competente in base alla precedente disciplina,

anche nelle fasi di impugnazione o di reclamo.

3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli adottanti possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare con decreto motivato che l'adozione pronunciata nei casi di cui all'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, esplica gli effetti di adozione legittimante previsti dall'articolo 38 della presente legge, qualora sussistano le condizioni stabilite, e sempre che il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato. Si applicano gli articoli 35, 36 e 37 della presente legge, in quanto compatibili. Il coniuge dell'adottato, se convivente e non legalmente separato, deve prestare il suo assenso.

#### Art. 73.

1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relativi al minore siano erogati in favore dell'affidatario.

2. Gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.

3. Al minore straniero in affidamento spetta anche l'assistenza sanitaria.

4. Le regioni determinano le condizioni e le modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché l'affidamento stesso si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.

5. Le regioni e gli enti locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a quanto necessario ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, e della organizzazione sul territorio di piccole comunità e di un «servizio sociale affido» che individui le risorse umane delle famiglie, favorendo l'informazione in ogni modo possibile.

6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5, l'erogazione dei fondi per il pagamento di rette negli istituti educativi assistenziali è sospesa fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al medesimo comma 5.

#### Art. 74.

1. La legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è abrogata.

**DISEGNO DI LEGGE N. 445**

D'INIZIATIVA DELLE SENATRICI  
BRUNO GANERI ED ALTRI

**Art. 1.**

1. L'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo ha diritto ad un'adeguata assistenza morale e materiale garantita dal servizio sociale.

2. Il servizio sociale, attraverso provvidenze economiche di sostegno, tende a rimuovere la situazione di difficoltà temporanea in cui versa il nucleo familiare di origine.

3. Se l'inidoneità dell'ambiente familiare, nonostante l'erogazione delle provvidenze economiche di sostegno di cui al comma 2, persiste, il minore può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, che non sia però tra quelle in attesa di un provvedimento di adozione, o ad una persona singola, preferibilmente vivente nella stessa regione della famiglia d'origine, ovvero ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

4. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza, pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso».

**Art. 2.**

1. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1993, n. 184, è sostituito dai seguenti:

«L'adozione è altresì permessa a persone conviventi stabilmente da almeno tre anni o

a persone singole la cui idoneità personale e patrimoniale, volta all'educazione all'istruzione e al mantenimento del minore è accertata dal tribunale.

L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni l'età dell'adottando e l'età del più giovane dei coniugi non deve superarla più di quaranta.

Nel caso che uno dei coniugi abbia superato l'età di quarant'anni l'adozione è consentita se la differenza di età tra i coniugi non supera i dieci anni».

**Art. 3.**

1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Sono dichiarati d'ufficio in stato di adottabilità, dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori che siano in stato di abbandono perchè privi di assistenza morale e materiale a causa della condotta volontaria dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore o a impossibilità temporanea non imputabile».

**Art. 4.**

1. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«I pubblici ufficiali gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio, salvo che l'omissione di referto non costituisca esercizio del diritto di difesa ai sensi dell'articolo 51 del codice penale».

## Art. 5.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«Il presidente del tribunale per i minorenni promuove a scadenza trimestrale apposite riunioni con il procuratore della Repubblica presso il suddetto tribunale ed i giudici tutelari del distretto per esaminare congiuntamente le risultanze emerse dalle ispezioni, dalle segnalazioni e dalle relazioni di cui ai commi precedenti, allo scopo di coordinare nell'ambito delle rispettive competenze gli interventi da compiere a favore dei minori che si trovano in situazione di abbandono o che comunque versano in gravi difficoltà familiari».

## Art. 6.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono inseriti i seguenti:

«All'atto dell'apertura del procedimento per verificare se sussista lo stato di abbandono, devono essere immediatamente avvertiti i genitori o in mancanza i parenti entro il quarto grado i quali devono partecipare attraverso un loro difensore a tutti gli accertamenti compiuti e possono presentare istanze anche istruttorie.

Qualora essi non provvedano a nominare un difensore questo è nominato d'ufficio dal tribunale dei minorenni».

## Art. 7.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«Qualora non si provveda nel termine anzidetto gli stessi perdono efficacia allo scadere del trentesimo giorno. In ogni caso, entro dieci giorni dalla loro emissione, essi

possono formare oggetto di reclamo con ricorso alla Sezione per i minorenni della Corte d'appello che pronuncia con decreto in camera di consiglio».

## Art. 8.

1. All'articolo 11 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente comma:

«Se il riconoscimento sia avvenuto dopo l'intervenuta dichiarazione di adottabilità ma prima dell'affidamento preadottivo, o comunque quando il precedente affidamento preadottivo sia stato revocato o sia cessato, il tribunale per i minorenni su istanza del genitore che ha riconosciuto deciderà se revocare o meno lo stato di adottabilità valutandone la mutata situazione sulla base del preminente interesse del minore».

## Art. 9.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 12 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«Nel decreto che fissa la comparizione i genitori o i parenti di cui al primo comma sono informati che è loro facoltà presentarsi con l'assistenza di un difensore e che in difetto saranno assistiti da un difensore d'ufficio nominato dal tribunale e di cui sono indicati nel decreto il nominativo ed il recapito. Almeno dieci giorni prima dell'udienza il difensore è avvisato dell'intervenuta nomina e della facoltà di partecipare a tutte le fasi del procedimento presentando memorie ed istanze».

## Art. 10.

1. Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore e disposta con decreto moti-



vato dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, i genitori o in mancanza i parenti entro il quarto grado, e i loro difensori, nonchè il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato. Devono essere parimenti sentiti il tutore ove esista nonchè il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età inferiore».

Art. 11.

1. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, con contestuale avviso agli stessi a pena di nullità del loro diritto di proporre opposizione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17».

Art. 12.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 22, della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«I coniugi hanno il diritto di richiedere al tribunale notizie aggiornate sullo stato e sull'esito della domanda».

Art. 13.

1. L'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - *I.* Con la dichiarazione di adozione di cui all'articolo 25, l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, conservando comunque il diritto di essere informato sul rapporto di adozione e sulle proprie origini familiari. L'adottato maggiorenne ha diritto di acquisire dall'uf-

ficiale di stato civile e dall'ufficiale di anagrafe notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie, che attestino il rapporto di adozione e l'identità dei genitori di origine. Su istanza del minore che abbia compiuto i quattordici anni il tribunale per i minorenni, sentiti il minore e i genitori adottivi, può autorizzare l'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe a fornire al minore stesso notizie sullo stato di adozione e sulla famiglia di origine».

Art. 14.

1. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Nel caso di cittadini italiani residenti nello Stato straniero è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo del loro ultimo domicilio; in mancanza di precedente domicilio è competente il tribunale per i minorenni di Roma».

Art. 15.

1. L'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 30. - *I.* Coloro che in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 6, commi 1 e 2, intendano adottare un minore straniero debbono richiedere al tribunale per i minorenni del distretto la dichiarazione di idoneità all'adozione.

2. Il tribunale, previe adeguate indagini, accerta la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 6. Nel caso di cittadini italiani residenti nello Stato straniero il tribunale potrà avvalersi delle autorità diplomatiche o consolari e dei servizi locali delle località dove gli adottanti sono vissuti in Italia.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono emessi in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, e sono impugnabili ai sensi degli

articoli 739 e 740 del codice di procedura civile.

4. Coloro che hanno ottenuto la dichiarazione di idoneità all'adozione debbono, pena di scadenza, dare inizio alla procedura di adozione entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. La dichiarazione di idoneità si intende prorogata fino all'esaurimento della procedura».

#### Art. 16.

1. L'articolo 31 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - *1.* L'ingresso in Italia a scopo di adozione di un minore straniero è consentito soltanto quando sia stato emanato, dalle autorità dello Stato di provenienza del minore, un provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo o altro provvedimento in materia di tutela o di protezione dell'infanzia nei confronti di cittadini italiani, residenti in Italia o nello Stato straniero, già dichiarati idonei dal tribunale per i minorenni. L'autorità consolare del luogo ove il provvedimento è stato emesso dichiara che questo è conforme alla legislazione di quello Stato.

2. Se l'ingresso in Italia di un minore straniero a scopo di adozione è avvenuto al di fuori dei casi consentiti dal comma 1, il tribunale per i minorenni del distretto ove il minore era diretto, o il tribunale per i minorenni di Roma qualora ne sia ignota la destinazione, ne dà urgente comunicazione allo Stato di appartenenza del minore tramite gli organi di rappresentanza diplomatica o consolare disponendo ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, ivi compresa la nomina di un tutore provvisorio. Se lo Stato di appartenenza non ne ha chiesto il rimpatrio entro un mese dalla comunicazione nei confronti del minore è aperta d'ufficio la procedura di affidamento o di adozione ai sensi della presente legge».

#### Art. 17.

1. Il terzo comma dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«L'affidamento preadottivo del minore straniero è revocato nei casi previsti dall'articolo 23 e con le modalità ivi descritte».

#### Art. 18.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente:

«Quando l'affidamento preadottivo deve essere revocato il tribunale per i minorenni informa l'autorità estera che ha emesso i provvedimenti di cui al primo e al secondo comma e assunte le iniziative urgenti per la sua tutela dispone ai sensi dell'articolo 22 l'affidamento preadottivo del minore ad altra coppia dichiarata idonea, scegliendo quella maggiormente in grado di corrispondere alle sue esigenze».

#### Art. 19.

1. L'articolo 35 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - *1.* È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere il visto per l'ingresso nello Stato e agli ufficiali di polizia di consentire l'introduzione di minori stranieri a scopo di adozione al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 31.

2. Coloro che hanno accompagnato in Italia un minore straniero al quale non può essere consentito l'ingresso nello Stato per l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 31, provvedono a proprie spese al rimpatrio del minore, ove questo sia richiesto dallo Stato di provenienza dello stesso».

## Art. 20.

1. L'articolo 37 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 37. - 1. Al minore straniero che si trovi nello Stato in situazione di abbandono si applica il secondo comma dell'articolo 31».

## Art. 21.

1. All'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono aggiunti i seguenti commi:

«Coloro i quali intendano adottare un minore straniero debbono rivolgersi agli enti pubblici e alle organizzazioni all'uopo autorizzate dal primo comma.

Nell'esercizio del suo dovere di vigilanza il Ministro degli affari esteri ordina la cessazione dell'attività a quelle organizzazioni che operino senza aver richiesto l'autorizzazione ed a quelle che non rispettino i criteri loro impartiti all'atto dell'autorizzazione o che operino con modalità incompatibili con i criteri della presente legge o con i principi che regolano nello stato il diritto di famiglia e dei minori».

## Art. 22.

1. L'articolo 75 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 75. - 1. Nelle procedure previste nella presente legge e in quelle di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile è obbligatoria l'assistenza legale per i genitori del minore a pena di nullità.

2. Nelle procedure indicate nel comma 1 è ammesso il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti secondo i termini previsti nella legge 30 luglio 1990, n. 217.

3. Gli atti i documenti e i provvedimenti relativi alle suddette procedure sono esenti dall'imposta di bollo di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura».

## Art. 23.

1. Il Ministro per gli affari sociali, sentiti i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, tramite il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, promuove campagne informative sull'istituto dell'affidamento dei minori di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2. Le campagne informative sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni.

3. Le campagne informative sono indirizzate a valorizzare il significato dell'accoglienza dei minori in temporanea difficoltà in ambienti familiari idonei a favorire la loro maturazione in vista del ritorno nella famiglia d'origine.

## Art. 24.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e in lire 1.500 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale dello Stato 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica «Presidenza del Consiglio dei ministri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1697**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI  
SALVATO ED ALTRI

## CAPO I.

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*(Dell'affidamento dei minori)*

1. L'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *I.* Il minore ha il diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

2. Tale diritto non viene meno per le condizioni di povertà dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale. La famiglia ha diritto di ottenere gli interventi di sostegno e di aiuto per far fronte ai propri compiti».

## Art. 2.

*(Affidamento eterofamiliare)*

1. L'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *I.* Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo alla sua crescita ed allo sviluppo della sua personalità, deve essere affidato ad un'altra famiglia, anche di fatto, o ad una persona singola o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

2. Nel caso in cui risulti l'assoluta impossibilità di un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi nella regione di residenza del minore stesso».

## Art. 3.

*(Affidamento parziale)*

1. Dopo l'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis.* - *I.* Il servizio locale può autorizzare l'affidamento temporaneo e parziale del minore ai soggetti di cui all'articolo 2.

2. L'affidamento familiare parziale è disposto secondo le norme contenute nel comma 4 dell'articolo 1. Esso avviene con il consenso dei genitori, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore.

3.. Esso consiste nel garantire al minore sostegno sia psicologico che materiale.

4. Gli affidatari stabiliscono un rapporto di complementarietà con i genitori, i quali conservano la potestà genitoriale, aiutandoli economicamente e stabilendo una relazione con il bambino, il quale risiede presso la propria famiglia.

5. Coloro che intendono ottenere l'affidamento parziale, devono esserne autorizzati dai servizi locali competenti.

6. Nell'autorizzazione, il servizio locale stabilisce le modalità dell'affidamento parziale, che comporta la presenza attiva dell'affidatario nella vita del minore, anche con periodi di convivenza.

7. Gli organi locali competenti istituiscono corsi di preparazione a tale affidamento e verificano la proficuità, per il minore, del rapporto stabilito».

## Art. 4.

*(Requisiti degli adottanti)*

1. L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *I.* L'adozione è consentita a:

a) coniugi uniti in matrimonio da almeno due anni, tra i quali non sussista separazione legale o di fatto;

b) persone singole;

c) conviventi *more uxorio* che risultino tali da almeno due anni, secondo la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

2. I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 devono essere ritenuti idonei ad educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare.

3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni quella dell'adottato. Tale limite non viene applicato se l'adottato è figlio del proprio coniuge ovvero se il minore ha un vincolo di parentela con altro minore adottando dai medesimi soggetti.

4. Ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è consentito di ottenere più adozioni, anche con atti successivi».

#### Art. 5.

##### (Informazioni)

1. All'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli adottanti hanno il diritto di richiedere al tribunale, notizie aggiornate sullo stato e sull'esito della domanda»;

b) al quarto comma le parole «gli ascendenti degli adottanti ove esistano» sono soppresse.

#### Art. 6.

##### (Relazione)

1. Dopo l'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. - 1. I servizi sociali devono dare inizio alle indagini di cui all'articolo 22, entro il trentesimo

giorno, dalla data di presentazione della domanda di adozione.

2. Scaduti i termini di cui all'articolo 22 senza che siano state compiute le indagini ivi previste e predisposta la relazione di cui al comma 4 del predetto articolo 22, il tribunale per i minorenni dispone la nomina di un collegio di periti, a cui sono deferiti i medesimi poteri e obblighi dei servizi sociali. Il collegio deve presentare la sua relazione entro e non oltre novanta giorni dalla sua nomina.

3. Le spese per l'attività del collegio dei periti, sono a carico delle amministrazioni di appartenenza dei servizi sociali».

#### Art. 7.

##### (Dichiarazione di adozione)

1. All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «sentiti i coniugi adottanti», sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il singolo o la coppia adottante»;

b) al secondo comma, le parole: «da coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «dal singolo o dai coniugi adottanti»;

c) al terzo comma, le parole: «dei coniugi affidatari» sono sostituite dalle seguenti: «del singolo o dei coniugi adottanti»;

d) al sesto comma, le parole: «ai coniugi adottanti», sono sostituite dalle seguenti: «al singolo o ai coniugi adottanti».

#### Art. 8.

##### (Effetti dell'adozione)

1. Al primo comma dell'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «degli adottanti», sono sostituite dalle seguenti: «del singolo o dei coniugi adottanti».

## CAPO II.

## DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

## Art. 9.

*(Requisiti generali)*

1. Al capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, prima dell'articolo 29 sono inseriti i seguenti:

«Art. 28-bis. - I. L'adozione internazionale si svolge secondo i principi e le direttive contenute nella Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (ONU), fatta all'Aja il 29 maggio 1993».

«Art. 28-ter. - I. L'adozione internazionale si realizza unicamente nel caso in cui le autorità competenti dello Stato di origine:

a) abbiano dichiarato lo stato di adottabilità del minore;

b) abbiano stabilito che l'adozione internazionale è nel miglior interesse del bambino, dopo aver preso in esame le possibilità di sistemazione alternativa nello Stato di origine;

c) abbiano accertato che:

1) le persone, le istituzioni e le autorità, il cui consenso sia necessario ai fini dell'adozione, abbiano usufruito di una adeguata consulenza e siano state informate degli effetti che il loro consenso produrrà ed in particolare se l'adozione comporterà o meno la cessazione del rapporto giuridico di parentela tra il bambino e la sua famiglia di origine;

2) le persone, istituzioni ed autorità di cui al numero 1, abbiano dato liberamente il proprio consenso, nella forma prescritta dalla legge nello Stato di residenza e comunque lo abbiano espresso o attestato per iscritto;

3) i consensi non siano stati indotti da pagamenti o compensi di alcun tipo e non siano stati revocati;

4) il consenso della madre sia stato dato solo dopo la nascita del bambino;

d) abbiano confermato che:

1) siano stati presi in considerazione i desideri e le opinioni, espressi dal minore;

2) il minore abbia usufruito di una adeguata consulenza, se l'età anagrafica lo consente. Sempre nello stesso caso, egli deve essere adeguatamente informato degli effetti che l'adozione ed il suo consenso produrranno;

3) qualora il consenso del minore alla sua adozione sia richiesto, questo sia dato liberamente nella forma prescritta dalla legge dello Stato di residenza e sia stato espresso o attestato per iscritto;

4) il suddetto consenso non sia stato indotto da pagamenti o compensi di alcun tipo».

## Art. 10.

*(Competenze)*

1. Al secondo comma dell'articolo 29 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la parola «coniugi» è soppressa.

## Art. 11.

*(Dichiarazione d'idoneità)*

1. Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis. - I. Chiunque intenda adottare un minore straniero, deve richiedere al tribunale per i minorenni del distretto di appartenenza, la dichiarazione d'idoneità all'adozione.

2. L'adozione internazionale è attivata soltanto nel caso in cui le autorità competenti dello Stato ricevente abbiano:

a) stabilito l'idoneità e la capacità di adottare dei genitori aspiranti all'adozione;

b) accertato che i genitori aspiranti all'adozione abbiano usufruito di una consulenza adeguata;

c) stabilito che l'adottando è autorizzato ad entrare e risiedere permanentemente nello Stato ricevente».

#### Art. 12.

##### *(Durata dell'idoneità)*

1. All'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il decreto di idoneità all'adozione internazionale ha validità di tre anni. Esso cessa di avere efficacia dopo il suo primo utilizzo.

Coloro che hanno ottenuto la dichiarazione di idoneità devono, a pena di scadenza, dare inizio alla procedura di adozione entro un anno dalla comunicazione del provvedimento.

La dichiarazione d'idoneità si intende prorogata sino all'esaurimento della procedura».

#### Art. 13.

##### *(Obbligo di segnalazione)*

1. All'articolo 31 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli enti e le associazioni autorizzati di cui all'articolo 38, devono segnalare al tribunale per i minorenni territorialmente competente, non appena ne abbiano notizia, l'ingresso in Italia di un minore a scopo di adozione».

#### Art. 14.

##### *(Efficacia dei provvedimenti stranieri)*

1. Alla lettera a) del primo comma dell'articolo 32 della legge 4 maggio 1983,

n. 184, le parole: «dei coniugi adottanti» sono sostituite dalle seguenti: «del singolo o dei coniugi adottanti».

#### Art. 15.

##### *(Nulla osta)*

1. All'articolo 34 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di coniugi», sono sostituite dalle seguenti: «del singolo o dei coniugi adottanti»;

b) al quarto comma le parole: «ai coniugi richiedenti» sono sostituite dalle seguenti: «al singolo richiedente o ai coniugi richiedenti».

#### Art. 16.

##### *(Autorizzazione ad Enti e organizzazioni private)*

1. L'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - I. Il Comitato interministeriale per l'affidamento e l'adozione dei minori, di cui all'articolo 82-bis, di seguito denominato «Comitato», autorizza enti pubblici ed organizzazioni private allo svolgimento delle pratiche inerenti l'adozione di minori stranieri.

2. Possono essere autorizzati solo gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro degli affari esteri 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985. Non è obbligatorio il possesso della personalità giuridica e tali enti o organizzazioni non devono perseguire fini di lucro.

3. Ogni anno, il Comitato verifica l'operato degli Enti e delle organizzazioni autorizzati, anche sulla base dei criteri e degli indirizzi, contenuti nel decreto del Ministro degli affari esteri, di cui al comma 2.

4. Il Comitato verifica, altresì, che lo svolgimento delle pratiche per l'adozione di minori stranieri, sia svolto esclusivamente da soggetti autorizzati.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata di tre anni ed è rinnovabile.

6. L'autorizzazione può essere limitata a determinati Paesi o aree geografiche, sia in Italia che all'estero. Qualora sia richiesta per tutto il territorio nazionale, essa può essere concessa soltanto ove i soggetti richiedenti dimostrino di prestare un servizio omogeneo su tutto il territorio nazionale.

7. Presso il Comitato è istituito un fondo per il sostegno all'attività degli Enti e delle associazioni autorizzati».

#### Art. 17.

##### *(Acquisto della cittadinanza)*

1. Dopo l'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«Art. 38-bis. - 1. Il minore di nazionalità straniera, introdotto in Italia a scopo di adozione da parte di cittadini italiani, acquista di diritto la cittadinanza italiana, sin dall'inizio dell'affidamento preadottivo.

2. Il minore di cui al comma 1 mantiene la cittadinanza italiana anche nel caso di fallimento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione».

#### CAPO III.

##### DISPOSIZIONI PENALI

#### Art. 18.

##### *(Affidamento di minore a scopo di adozione)*

1. All'articolo 71 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole «da uno a tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;

b) all'ultimo comma le parole: «fino ad un anno o con una multa fino a lire 2.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «fino a due anni o con una multa fino a lire dieci milioni».

#### Art. 19.

##### *(Illecito affidamento)*

1. Al primo comma dell'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «da uno a tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

#### Art. 20.

##### *(Rivelazione di dati anagrafici)*

1. Al primo comma dell'articolo 73 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «fino a sei mesi o con la multa fino a lire 900.000», sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un anno o con la multa fino a lire dieci milioni».

#### CAPO IV.

##### COMITATO INTERMINISTERIALE PER L'AFFIDAMENTO E L'ADOZIONE DEI MINORI

#### Art. 21.

1. Dopo il titolo VI della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente:

«Titolo VI-bis. - Del Comitato interministeriale per l'affidamento e l'adozione dei minori.

Art. 82-bis. - 1. È istituito il Comitato interministeriale per l'affidamento e l'adozione dei minori, di seguito definito «Comitato».

2. Il Comitato è composto da tredici membri, nominati con decreto del Presiden-



te del Consiglio dei ministri, di comprovata esperienza nell'ambito delle adozioni. Essi devono essere nominati rispettivamente nel seguente numero:

a) due dal Ministero degli affari esteri;

b) due dal Dipartimento per gli affari sociali - Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) due dal Ministero di grazia e giustizia e uno dal Ministero dell'interno;

d) sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il presidente del Comitato viene indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri e resta in carica tre anni, come il Comitato stesso. Il suo mandato è rinnovabile.

Art. 82-ter. - 1. In ambito nazionale, il Comitato svolge i propri compiti, avvalendosi di un apposito Osservatorio nazionale sull'affidamento, l'adozione e la condizione dei minori.

2. Tali compiti sono:

a) promuovere e diffondere la cultura dell'adozione;

b) raccogliere dati analitici sulle pratiche di affidamento e di adozione, in particolare in relazione ai problemi sorti, alle difficoltà incontrate dalle famiglie adottanti o affidatarie, agli interventi degli operatori pubblici e degli enti e organizzazioni private;

c) preparare la mappa delle strutture operanti nel settore, delle iniziative e delle esperienze realizzate da strutture pubbliche o private;

d) promuovere la cooperazione fra le autorità competenti in materia di affidamento e di adozione e per la tutela dei bambini;

e) raccogliere dati ed elementi conoscitivi sul contenzioso in materia;

f) formulare proposte di adeguamento legislativo e linee di indirizzo per l'attività di governo e delle amministrazioni locali;

g) formulare annualmente linee di indirizzo per i programmi ed i progetti da promuovere di concerto con gli enti locali;

h) sollecitare lo sviluppo di servizi di consulenza per l'adozione e l'affidamento e di servizi di assistenza post-adozione;

i) determinare i requisiti di formazione ed i profili professionali, degli operatori dei servizi sociali competenti, in materia di adozione;

l) assumere iniziative e formulare proposte per facilitare ed accelerare le procedure necessarie al conseguimento dell'affidamento o dell'adozione, nel pieno rispetto delle competenze degli enti preposti e nell'esclusivo interesse del minore;

m) predisporre una relazione annuale sullo stato di applicazione della normativa in materia di adozione.

Art. 82-quater. - 1. Relativamente all'adozione internazionale, il Comitato svolge i seguenti compiti:

a) propone al Governo il contenuto di accordi bilaterali con gli Stati esteri;

b) istituisce presso i consolati italiani un apposito servizio, in grado di offrire l'assistenza necessaria ai cittadini italiani che si recano all'estero per l'adozione;

c) garantisce la raccolta, la conservazione e lo scambio con le autorità straniere competenti, di tutte le informazioni riguardanti il bambino ed i futuri genitori adottivi, utili per il perfezionamento dell'adozione, ai sensi dell'articolo 28-ter;

d) opera in accordo con le autorità straniere eventualmente esistenti e a lei omologhe, per assicurare il reciproco scambio di informazioni e la reciproca collaborazione;

e) fornisce informazioni sulla legislazione dei vari Stati esteri, in materia di adozioni ed ogni altra notizia riguardante norme, regolamenti e quant'altro i vari Stati esteri abbiano prodotto sull'argomento;

f) predispone periodicamente studi e raccolte di dati, relativamente all'adozione internazionale;

g) predisporre una relazione annuale sullo stato di applicazione della normativa, in materia di adozione internazionale;

h) formula specifiche proposte al Governo, per prevenire ogni arricchimento illecito, finanziario o di altra natura, derivato dall'adozione di bambini stranieri;

i) propone al Governo i requisiti di formazione ed i profili professionali degli operatori competenti, ai sensi della presente legge, nel settore dell'adozione internazionale.

Art. 82-*quinquies*. - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri detta le disposizioni relative al funzionamento del Comitato, con un proprio decreto. Tale decreto deve essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comitato trasmette una relazione sullo stato di attuazione della normativa in materia di adozione, al Presidente del Consiglio dei ministri».

#### Art. 22.

##### *(Difensore civico)*

1. È istituito il difensore civico per l'adozione.

2. Al difensore civico possono rivolgersi tutte le persone che, essendo state a vario titolo interessate a pratiche per l'adozione, vogliono denunciare ritardi, irregolarità o frodi, da parte dei soggetti o degli organi preposti all'adozione.

3. Il difensore civico per l'adozione, svolti gli opportuni accertamenti, ove rico-

nosca la fondatezza della segnalazione fattagli, ne informa, se del caso, le autorità competenti.

4. Il difensore civico è organo collegiale, composto da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato.

5. Essi eleggono nel proprio ambito un Presidente, il cui voto prevale in caso di parità.

6. I membri sono scelti tra persone di comprovata esperienza nel campo dell'adozione, di riconosciuta sensibilità e competenza ovvero di pratica esperienza di volontariato.

7. Il difensore civico per l'adozione resta in carica tre anni ed il suo mandato è rinnovabile.

#### Art. 23.

##### *(Norme finanziarie)*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire cinque miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale dello Stato 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica «Presidenza del Consiglio dei ministri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE N. 2545**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, aperta alla firma a l'Aja il 29 maggio 1993.

**Art. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 46 della Convenzione.

**Art. 3.**

1. Il Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) è sostituito dal seguente:

«Capo I. - DELL'ADOZIONE DI MINORI STRANIERI.

Art. 29. - *1.* Le persone residenti stabilmente in Italia, se intendono adottare un minore straniero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza o in cui hanno fissato la residenza della famiglia ai sensi dell'articolo 144 del codice civile.

2. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza di requisiti, trasmette copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.

3. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, con la collaborazione dei servizi competenti delle aziende

sanitarie e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:

a) informazione sull'adozione internazionale, sulle procedure adozionali, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati;

b) preparazione all'adozione, anche in collaborazione con gli enti autorizzati;

c) acquisizione di elementi sull'idoneità psicologica, sociale, familiare e sanitaria degli aspiranti all'adozione;

d) individuazione delle capacità degli aspiranti a rispondere nel modo più adeguato alle esigenze di uno o più minori alle eventuali caratteristiche particolari degli stessi.

4. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 3, entro i sei mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.

5. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi di cui al comma 3 con la collaborazione con gli enti autorizzati assistono i genitori adottivi e il minore. Essi riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

Art. 30. - *1.* Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione dei servizi, sente gli aspiranti all'adozione anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronunzia entro i tre mesi successivi, in camera di consiglio, decreto attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.

2. Il decreto di idoneità ad adottare, contenente specifiche indicazioni per l'abbinamento, ha efficacia per due anni prorogabili per un periodo non superiore a due anni con decreto del tribunale per i minorenni.

Esso è trasmesso, immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistenti in atti all'Alta Commissione per l'adozione internazionale di cui all'articolo 38, di seguito indicata come Alta Commissione, e all'ente autorizzato indicato dagli aspiranti all'adozione.

3. Il provvedimento di revoca della dichiarazione di idoneità per cause sopravvenute viene comunicato immediatamente all'Alta Commissione e all'ente autorizzato di cui al comma 2.

4. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di eventuale successiva revoca sono ricorribili in Cassazione per violazione di norme di diritto o difetto o contraddittorietà di motivazione.

Art. 31. - *I.* L'ente autorizzato che ha ricevuto dagli aspiranti adottanti l'incarico di curare la procedura di adozione:

*a)* informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive adozionali;

*b)* svolge le pratiche di adozione presso l'autorità straniera competente, trasmettendo alla stessa le domande di adozione unitamente ai decreti di idoneità ed alle relazioni ad essi allegate affinché l'autorità straniera formuli le proposte di abbinamento;

*c)* informa gli aspiranti adottanti della proposta di abbinamento e li assiste in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;

*d)* riceve il consenso scritto degli aspiranti adottanti, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste;

*e)* riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con l'autorità straniera l'opportunità di procedere all'adozione; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il o i minori ai futuri genitori adottivi;

*f)* informa immediatamente l'Alta Commissione, il tribunale per i minorenni e

i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede all'Alta Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del o dei minori in Italia;

*g)* certifica la data di inserimento del minore presso gli aspiranti all'adozione;

*h)* riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni ed all'Alta Commissione;

*i)* vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;

*l)* svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia.

Art. 32. - *I.* I consolati italiani all'estero collaborano per quanto di competenza con gli enti autorizzati per il buon esito delle procedure di adozione.

2. Gli uffici consolari, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte dell'Alta Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera *h)*, rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.

Art. 33. - *I.* L'adozione internazionale ha nell'ordinamento italiano solo effetti legittimanti. L'Alta Commissione e l'ente autorizzato non possono convenire sull'opportunità di procedere all'adozione:

*a)* quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non emerge chiaramente e irreversibilmente una situazione di abbandono del minore;

*b)* qualora nel Paese straniero l'adozione non abbia effetto legittimante, a meno che non siano accordati i consensi in relazione ad una adozione che produca lo scioglimento dei precedenti rapporti di parentela del minore.

Art. 34. - *1.* Qualora l'adozione sia stata già pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni, previo accertamento della conformità all'ordine pubblico in relazione al superiore interesse del minore, ne autorizza la trascrizione nei registri di stato civile, se sussiste la certificazione di conformità prevista dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione.

2. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento straniero come affidamento preadottivo se conforme all'ordine pubblico in relazione al superiore interesse del minore e, all'esito del periodo fissato per tale affidamento che decorre dall'effettivo inserimento del minore nella nuova famiglia, pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri di stato civile ovvero revoca l'affidamento preadottivo e attua le disposizioni dell'articolo 21 della Convenzione.

3. Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti adottanti hanno la residenza al momento dell'ingresso del minore in Italia.

4. Non si ha comunque conformità all'ordine pubblico in relazione al superiore interesse del minore, nei casi in cui:

a) il provvedimento di adozione non corrisponde ai requisiti di idoneità e capacità previsti dalla legge italiana per gli adottanti;

b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità;

c) non è possibile la conversione in adozione legittimante;

d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato;

e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse.

Art. 35. - *1.* Il minore introdotto nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.

2. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

Art. 36. - *1.* L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione internazionale o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.

2. L'adozione o l'affidamento a scopo adottivo pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione nè firmatario di accordi bilaterali può essere dichiarata efficace come adozione in Italia a condizione che:

a) sia accertata la situazione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori ad una adozione avente effetti legittimanti;

b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento dell'Alta Commissione e di un ente autorizzato;

c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità.

3. L'adozione pronunciata dalla competente autorità straniera in favore di cittadini italiani aventi residenza abituale all'estero al momento dell'adozione viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purchè conforme ai principi della Convenzione.

4. Si considerano, ai fini della presente legge, italiani abitualmente residenti

all'estero i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e stabilmente residenti nel Paese straniero da almeno due anni.

Art. 37. - *1.* Le informazioni di carattere sanitario sul minore, sulla famiglia biologica e sulle esperienze di vita dell'adottando, sono comunicate agli aspiranti genitori adottivi dagli enti autorizzati prima della proposta di abbinamento.

2. Il tribunale dei minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dall'articolo 34 e l'Alta Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori biologici e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

3. I genitori adottivi sono tenuti ad informare il minore, appena possibile e nelle forme più adeguate, del suo stato di figlio adottivo e della sua provenienza nazionale e culturale.

4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi la potestà genitoriale o all'adottato maggiore di età, solo se sussistono gravi e comprovati motivi, su autorizzazione del tribunale per minorenni ai sensi dell'articolo 28. L'autorizzazione, in ogni caso, non può essere concessa:

*a)* se i genitori biologici abbiano dichiarato di non volere essere nominati o abbiano manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimi;

*b)* se, fuori dei casi previsti alla lettera *a)*, l'autorità straniera competente, consultata in merito, dichiara che l'informazione può provocare grave turbamento all'equilibrio sociale e psicologico dei genitori biologici.

Art. 38. - *1.* Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione internazionale in materia di adozione, fatta all'Aja il 29 maggio 1993, è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Alta Commissione per le adozioni internazionali.

2. L'Alta Commissione è presieduta da un magistrato con esperienza nel settore minorile nominato dal Ministro per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, e si compone di:

*a)* un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni: Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali; Ministeri di grazia e giustizia, affari esteri, interno, sanità;

*b)* un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e un rappresentante della Conferenza Stato-città;

*c)* due esperti di comprovata e specifica esperienza in materia nominati con proprio decreto dal Ministro per la solidarietà sociale.

3. L'Alta Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni.

Art. 39. - *1.* L'Alta Commissione per le adozioni internazionali:

*a)* collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;

*b)* promuove la stipula di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;

*c)* autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 41, vigila sul loro operato, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazioni delle norme della presente legge curando la tenuta del relativo Albo;

*d)* agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e negli Stati di provenienza dei minori;

*e)* conserva tutti gli atti relativi alle procedure di adozione;

*f)* promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;

g) promuove iniziative di formazione per quanti operano o intendano operare nel campo dell'adozione;

h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente in Italia del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione.

2. L'Alta Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione.

Art. 39-bis. - 1. È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere il visto ed agli uffici di polizia di frontiera di consentire l'ingresso nel territorio dello Stato di minori stranieri a scopo di adozione al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione dell'Alta Commissione.

2. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al rimpatrio immediato del minore nel suo Paese d'origine.

Art. 39-ter. - 1. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle loro competenze:

a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;

b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;

c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

Art. 39-quater. - 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel

campo dell'adozione internazionale e con idonee qualità morali;

b) utilizzare l'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico iscritti al relativo albo professionale che abbiano la capacità di sostenere la coppia prima, durante e dopo l'adozione;

c) disporre di una adeguata struttura organizzativa in Italia e nei Paesi in cui intendono operare;

d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura ed una metodologia operativa corretta e verificabile;

e) non avere pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che intendono adottare;

f) essere partecipi di attività di promozione dei diritti dell'infanzia preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori.

Art. 39-quinquies. - 1. Oltre a quanto previsto nell'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i genitori adottivi hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:

a) astensione dal lavoro, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;

b) congedo non retribuito di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione».

#### Art. 4.

1. Nell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è inserita la seguente:

«l-bis) il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184».

#### Art. 5.

1. All'articolo 40 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente comma:

«Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione fatta all'Aja il 29 maggio 1993, in luogo della procedura disciplinata dal comma 1 si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge».

2. All'articolo 41 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione fatta all'Aja il 29 maggio 1993, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato».

#### Art. 6.

1. Dopo l'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«Art. 72-bis. - Chiunque svolge per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), è punito con la pena della reclusione fino ad un anno o della multa fino a lire tre milioni. Dette pene si

applicano congiuntamente ai legali rappresentanti ed ai responsabili di associazioni o di agenzie costituite appositamente per trattare tali pratiche.

Le pene previste dal primo comma si applicano, diminuite, a coloro che si avvalgono, per l'adozione di minori stranieri dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge».

#### Art. 7.

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, per la solidarietà sociale e della sanità, è data attuazione alle norme della presente legge riguardanti la costituzione e l'organizzazione dell'Alta Commissione, anche per quanto riguarda il contingente di personale, le relative qualifiche e le modalità di tenuta dell'Albo degli enti autorizzati.

2. L'Alta Commissione è costituita nei tre mesi successivi all'emanazione del regolamento di cui al comma 1.

#### Art. 8.

1. Le dichiarazioni di idoneità all'adozione ed i provvedimenti di adozione e di affidamento preadottivo pronunziati in data antecedente a quella di entrata in vigore della Convenzione conservano piena efficacia.

#### Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.600 milioni per l'anno 1997 ed in lire 11.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio



triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1997, parzialmente utilizzando, quanto a lire 5.600 milioni per l'anno 1997, lire 1.200 milioni per l'anno 1998 e lire 11.200 milioni per l'anno 1999 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 1998 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

2. Le disposizioni di attuazione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione internazionale in materia di adozione, aperta alla firma a l'Aja il 29 maggio 1993, contenute negli articoli 3, 4 e 6, hanno efficacia a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa.





